Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 120° — Numero 23

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Mercoledì, 24 gennaio 1979

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA

Annuo	con supplementi ordinari	L. **60.000**
Semestrale	» » »	» **32.000**
Trimestrale	» » »	» **17.000**
Annuo	senza supplementi ordinari	L. **46.500**
Semestrale	» » »	» **24.500**
Trimestrale	» » »	» **12.700**

Un fascicolo L. **200** - Supplementi ordinari: L. **250** per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA

Annuo L. 40.000 - Semestrale L. 22.000 - Trimestrale L. 12.000
Un fascicolo L. **200** per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 agosto 1977, n. **1272.**

Istituzione di un istituto tecnico industriale per l'elettronica industriale in Roma (XVII istituto).

N. 1272. Decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1977, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro, viene istituito in Roma, a decorrere dall'anno scolastico 1977-78, il XVII istituto tecnico industriale per l'elettronica industriale e ne viene approvata la tabella organica. Con la stessa decorrenza viene modificata la tabella organica dell'istituto tecnico industriale « E. Fermi » di Roma.

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *dicembre* 1978
Registro n. 139 *Istruzione, foglio n.* 388

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 febbraio 1978, n. **906.**

Modificazione allo statuto dell'Ente nazionale « Giovanni Boccaccio », in Firenze.

N. 906. Decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1978, col quale, sulla proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali, viene approvata la modificazione all'art. 5 dello statuto dell'Ente nazionale « Giovanni Boccaccio », in Firenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 21 maggio 1958, n. 1154.

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *dicembre* 1978
Registro n. 17 *Beni culturali, foglio n.* 223

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 ottobre 1978, n. **907.**

Autorizzazione alla fondazione « Camillo Caetani di Sermoneta », in Roma, ad accettare una eredità.

N. 907. Decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 1978, col quale, sulla proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali, la fondazione « Camillo Caetani di Sermoneta », in Roma, viene autorizzata ad accettare l'eredità disposta dalla sig. Lelia Caetani in Howard con testamento olografo pubblicato in data 10 marzo 1977, n. 823739 di repertorio, n. 40733 di raccolta, a rogito avv. Tito Staderini, notaio in Roma.

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *dicembre* 1978
Registro n. 17 *Beni culturali, foglio n.* 280

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 ottobre 1978, n. **908.**

Approvazione del nuovo statuto della Società geografica Italiana, in Roma.

N. 908. Decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 1978, col quale, sulla proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali, viene approvato il nuovo statuto della Società geografica italiana, in Roma, eretta in ente morale con regio decreto 21 marzo 1869, n. 2119.

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *dicembre* 1978
Registro n. 17 *Beni culturali, foglio n.* 281

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 ottobre 1978, n. **909.**

Approvazione del nuovo statuto e nuova denominazione dell'Accademia nazionale dei XL, in Roma.

N. 909. Decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1978, col quale, sulla proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali, viene approvato il nuovo statuto dell'Accademia nazionale dei XL, in Roma, eretta in ente morale con regio decreto 8 giugno 1936, n. 1275, e la modificazione della denominazione in: « Accademia nazionale delle scienze, detta dei XL ».

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *gennaio* 1979
Registro n. 1 *Beni culturali, foglio n.* 6

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 gennaio 1979.

Indizione delle elezioni per la nomina dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione dei servizi informazioni e proprietà letteraria, artistica e scientifica della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 7 della legge 28 ottobre 1970, n. 775;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721, concernente l'approvazione del regolamento per l'elezione dei rappresentanti del personale in seno ai consigli di amministrazione ed organi similari;

Considerato che a norma del regolamento citato occorre indire le elezioni per la nomina dei rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione per il personale appartenente ai ruoli del servizio delle informazioni e ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Sentito il consiglio di amministrazione nella seduta del 27 dicembre 1978 e viste le terne e la data di effettuazione delle lezioni indicate nella stessa seduta;

Ritenuto di dover procedere alla nomina della commissione elettorale centrale e di una commissione elettorale circoscrizionale;

Vista la nota n. 668/9 del 22 marzo 1978, con la quale il Presidente della Corte dei conti ha designato il magistrato destinato a presiedere la commissione elettorale centrale;

Visti i telex in data 18 marzo 1978, e successivi, con i quali la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha comunicato l'opportunità che le elezioni in argomento abbiano luogo contemporaneamente presso tutti i ministeri, indicando la data del 25 marzo 1979;

Ritenuto opportuno, su conforme parere del consiglio di amministrazione, anticipare di due giorni la data delle elezioni rispetto a quella indicata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

Sono indette le elezioni per la nomina dei rappresentanti del personale dei servizi informazioni e proprietà letteraria, artistica e scientifica della Presidenza del Consiglio dei Ministri in seno al consiglio di amministrazione.

Le elezioni avranno luogo il 23 marzo 1979.

Art. 2.

E' stabilita un'unica circoscrizione elettorale con sede in Roma.

Art. 3.

La commisisone elettorale centrale è costituita come segue:

Presidente:

Reale dott. Giuseppe, consigliere.

Componenti:

Faiel Dattilo dott. Nicola, primo dirigente;
Celani dott. Cesare, direttore aggiunto di divisione;
Pietrobono dott. Franco, direttore di sezione;
Taliercio dott. Franco, segretario principale;
Prosperi rag. Piero, segretario principale;
Leoni Patrizia, coadiutore.

La prima convocazione della predetta commissione è fissata per il giorno 5 febbraio 1979.

Art. 4.

La commissione elettorale circoscrizionale è costituita come segue:

Presidente:

Fonzi dott. Giovambattista, dirigente superiore.

Componenti:

Marconi Necci dott. Paola, direttore aggiunto di divisione;
Scapellato Senerchia dott. Giuseppa, direttore aggiunto di divisione;
Bonini Silvana, segretario principale;
Angrisani Anna, segretario principale;
Coppotelli rag. Paolo, coadiutore principale;
Di Silvestro Clara, coadiutore principale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 gennaio 1979

p. *Il Presidente*: EVANGELISTI

(681)

DECRETO MINISTERIALE 23 settembre 1978.

Composizione della commissione per l'aggiornamento dei metodi ufficiali di analisi relativi ai prodotti agrari e sostanze di uso agrario.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visti gli articoli 110, 111 e 112 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, contenente norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti;

Ritenuta la necessità di aggiornare la composizione della commissione di cui al predetto decreto del Presidente della Repubblica, nominata con decreto ministeriale 18 febbraio 1966;

Viste le designazioni fatte dalle amministrazioni interessate;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, concernente la disciplina delle funzioni dirigenziali nell'Amministrazione dello Stato, anche ad ordinamento autonomo;

Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734, sulla concessione di un assegno perequativo ai dipendenti civili dello Stato;

Vista la legge 23 marzo 1975, n. 29, sul trattamento economico del personale docente universitario e carriere equiparate;

Vista la legge 5 giugno 1967, n. 417, sui compensi ai componenti delle commissioni, di comitati, consigli o collegi operanti nelle amministrazioni statali;

Vista la legge 23 dicembre 1976, n. 874, che approva il bilancio di previsione dello Stato, per l'anno finanziario 1977;

Decreta:

Art. 1.

La commissione per l'aggiornamento periodico dei metodi ufficiali di analisi di cui all'art. 110 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, è presieduta dal dott. Romualdo Moroni, direttore generale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

In relazione alle esigenze derivanti dallo svolgimento dei propri lavori ed in conformità di quanto previsto nel primo comma dell'art. 112 del citato decreto del Presidente della Repubblica, la predetta commissione è articolata nelle seguenti nove sottocommissioni:

1. — MOSTI, VINI, ACETI
SOSTANZE TARTARICHE E MATERIE TANNICHE

Componenti:

Tarantola prof. Clemente, direttore, fuori ruolo, dell'istituto sperimentale di enologia di Asti, presidente;
Antonelli dott. Francesco, direttore analista capo, istituto sperimentale agronomico di Bari, servizio repressione frodi;
Astegiano dott. Vincenzo, primo dirigente, ufficio enologico di Genova, servizio repressione frodi;
Crudeli dott. Mario, chimico superiore del Ministero della sanità;
Giannessi dott. Piero, direttore analista capo del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;
Guerriero dott. Ugo, primo dirigente del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;
Pallotta prof. Umberto, istituto industrie agrarie dell'Università di Bologna;
Pascucci prof. Ennio, dirigente superiore del Ministero delle finanze;
Stacchini prof. Angelo, dirigente di ricerca dell'Istituto superiore di sanità;
Vitagliano prof. Michele, direttore dell'istituto industrie agrarie dell'Università di Bari;
Matta dott. Massimo, direttore analista capo dell'istituto sperimentale di enologia di Asti, segretario.

2. — OLI E GRASSI

Componenti:

Vitagliano prof. Michele, direttore dell'istituto industrie agrarie dell'Università di Bari, presidente;
Capella prof. Pompeo, direttore dell'istituto industrie agrarie dell'Università di Bologna;
Fedeli prof. Enzo, stazione sperimentale industrie oli e grassi di Milano;
Cucurachi prof. Angelo, direttore dell'istituto sperimentale per la elaiotecnica di Pescara;
De Gasperis dott. Pietro, chimico superiore del Ministero della sanità;
Giannessi dott. Piero, direttore analista capo del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Guerriero dott. Ugo, primo dirigente del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;
Monacelli prof. Riccardo, dirigente di ricerca dell'Istituto superiore di sanità;
Pascucci prof. Ennio, dirigente superiore del Ministero delle finanze;
Tiscornia prof. Enrico, direttore dell'istituto chimica degli alimenti dell'Università di Genova;
Baragli dott. Sergio, direttore analista capo del laboratorio chimico merceologico della camera di commercio di Firenze, servizio repressione frodi, segretario.

3. — Conserve alimentari - Vegetali e sciroppi

Componenti:

Monzini prof. Andrea, direttore dell'istituto sperimentale valorizzazione tecnologica prodotti agricoli di Milano, presidente;
Andreotti prof. Rodolfo, stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari di Parma;
Giannessi dott. Piero, direttore analista capo del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;
Guerriero dott. Ugo, primo dirigente del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;
Pascucci prof. Ennio, dirigente superiore del Ministero delle finanze;
Porcelli dott. Giuseppe, chimico superiore del Ministero della sanità;
Stacchini prof. Angelo, dirigente di ricerca dell'Istituto superiore di sanità;
Delfino dott. Giuseppe, ispettore generale analista dell'istituto sperimentale di cerealicoltura, sezione di Catania, servizio repressione frodi, segretario.

4. — Alimenti per il bestiame

Componenti:

Mazziotti Di Celso prof. Pietro, direttore dell'istituto sperimentale zootecnia di Roma, presidente;
Bellomonte prof. Giulio, primo ricercatore dell'Istituto superiore di sanità;
Giannessi dott. Piero, direttore analista capo del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;
Guerriero dott. Ugo, primo dirigente del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;
Marchetti prof. Mario, direttore dell'istituto di biochimica applicata, Università di Bologna;
Meschini dott. Stelio, primo dirigente veterinario del Ministero della sanità;
Soriani dott.ssa Elsa, chimico superiore del Ministero delle finanze;
Tosi dott. Antonio, direttore analista capo, istituto sperimentale agronomico, sezione di Modena, servizio repressione frodi, segretario.

5. — Cereali

Componenti:

Bianchi prof. Angelo, direttore dell'istituto sperimentale di cerealicoltura di Roma, presidente;
Cubadda prof. Raimondo, Istituto nazionale della nutrizione di Roma;
Giannessi dott. Piero, direttore analista capo del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;
Guerriero dott. Ugo, primo dirigente, Ministero dell'agricoltura e delle foreste;
Pascucci prof. Ennio, dirigente superiore del Ministero delle finanze;
Porcelli dott. Giuseppe, chimico superiore del Ministero della sanità;
Resmini prof. Pierpaolo, direttore dell'istituto industrie agrarie, Università di Milano;
Tassi Micco dott.ssa Claudia, primo ricercatore dell'Istituto superiore di sanità;
Campanello dott. Francesco, ispettore generale analista, istituto coltivazioni arboree, Università di Torino, servizio repressione frodi, segretario.

6. — Sementi

Componenti:

Lanza prof. Felice, direttore dell'istituto sperimentale agronomico di Bari, presidente;
Favilli prof. Ranieri, direttore dell'istituto di agronomia, Università di Pisa;
Giannessi dott. Piero, direttore analista capo del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;
Guerriero dott. Ugo, primo dirigente del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;
Lovato prof. Attilio, istituto agronomia generale e coltivazioni erbacee dell'Università di Bologna;
Marchese dott. Ermello, chimico superiore del Ministero della sanità;
Porcelli prof. Sergio, direttore dell'istituto sperimentale di orticoltura di Salerno;
Soriani dott.ssa Elsa, chimico superiore del Ministero delle finanze;
Sorrenti dott. Domenico, ispettore capo del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;
Tassi Micco dott.ssa Claudia, primo ricercatore dell'Istituto superiore di sanità;
Gasparini dott.ssa Gianna, direttore analista superiore dell'istituto sperimentale agronomico, sezione di Modena, servizio repressione frodi, segretario.

7. — Fertilizzanti

Componenti:

Lugo prof. Pietro, istituto di chimica agraria dell'Università di Bologna, presidente;
Bellomonte prof. Giulio, primo ricercatore dell'Istituto superiore di sanità;
Giannessi dott. Piero, direttore analista capo del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;
Guerriero dott. Ugo, primo dirigente del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;
Maggioni dott.ssa Giuliana, primo dirigente chimico del Ministero della sanità;
Soriani dott.ssa Elsa, chimico superiore del Ministero delle finanze;
Nigro dott. Corrado, istituto sperimentale per la nutrizione delle piante di Roma;
Antonelli dott. Francesco, direttore analista capo dell'istituto sperimentale agronomico di Bari, servizio repressione frodi, segretario.

8. — Pesticidi

Componenti:

Tafuri prof. Francesco, direttore dell'istituto di chimica agraria dell'Università di Perugia, presidente;
Camoni prof. Ivano, dirigente di ricerca dell'Istituto superiore di sanità;
Giannessi dott. Piero, direttore analista capo del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;
Guerriero dott. Ugo, primo dirigente del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Imbroglini dott. Giancarlo, istituto sperimentale per la patologia vegetale di Roma;

Melograni dott. Achille, chimico superiore del Ministero della sanità;

Soriani dott.ssa Elsa, chimico superiore del Ministero delle finanze;

Amati prof. Aureliano, direttore analista superiore del laboratorio di chimica agraria di Bologna, servizio repressione frodi, segretario.

9. — FORMAGGI

Componenti:

Resmini prof. Pierpaolo, direttore dell'istituto di industrie agrarie dell'Università di Milano, presidente;

Emaldi prof. Giulio Cesare, direttore dell'istituto sperimentale lattiero caseario di Lodi;

Giannessi dott. Piero, direttore analista capo del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Guerriero dott. Ugo, primo dirigente del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Monacelli prof. Riccardo, dirigente di ricerca dell'Istituto superiore di sanità;

Pascucci prof. Ennio, dirigente superiore del Ministero delle finanze;

Vitagliano prof. Michele, direttore dell'istituto di industrie agrarie dell'Università di Bari;

Vodret prof. Antonio, direttore dell'istituto di industrie agrarie dell'Università di Sassari;

Zaffino dott. Italo, chimico superiore del Ministero della sanità;

Mazzolini dott. Carlo, ispettore generale analista dell'istituto di industrie agrarie dell'Università di Milano, servizio repressione frodi, segretario.

Art. 2.

Le funzioni di segretario della commissione sono svolte dal dott. Piero Giannessi, direttore analista capo del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 3.

A ciascun componente della commissione, che ne ha diritto, sarà corrisposto, con le modalità previste dalle norme citate nelle premesse, un gettone di presenza nella misura in vigore ed il trattamento di missione di competenza.

A tal fine i componenti estranei all'Amministrazione dello Stato sono equiparati ai dipendenti statali aventi la qualifica di primo dirigente.

L'onere di L. 10.000.000 derivante dai suindicati trattamenti graverà sui fondi del cap. 1112 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno finanziario 1978 e sul corrispondente capitolo per gli anni successivi.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 settembre 1978

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
MARCORA

p. *Il Ministro del tesoro*
CARTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *dicembre* 1978
Registro n. 15 *Agricoltura, foglio n.* 104

(520)

DECRETO MINISTERIALE 27 settembre 1978.

Proroga a trenta mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nevano, in Pozzuoli.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, DEL TESORO E DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 13 aprile 1976 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione, riorganizzazione e conversione aziendale della S.p.a. Nevano, con sede in Pozzuoli (Napoli), con effetto dal 5 gennaio 1976;

Visti i decreti ministeriali 21 gennaio 1977, 12 aprile 1977, 8 settembre 1977 e 3 marzo 1978 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri sei mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nevano, con sede in Pozzuoli (Napoli), è prolungata a trenta mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 settembre 1978

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica
MORLINO

p. *Il Ministro del tesoro*
TARABINI

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
DONAT-CATTIN

(562)

DECRETO MINISTERIALE 29 settembre 1978.

Proroga a trenta mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. AIFEL - Frigoriferi industriali, in Santa Palomba di Pomezia.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, DEL TESORO E DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 15 novembre 1975 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. AIFEL - Frigoriferi industriali, in Santa Palomba di Pomezia (Roma), con effetto dal 1° maggio 1975;

Visti i decreti ministeriali 5 aprile 1976, 1° luglio 1976, 27 ottobre 1977 e 6 marzo 1978 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri sei mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. AIFEL - Frigoriferi industriali, in Santa Palomba di Pomezia (Roma), è prolungata a trenta mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 settembre 1978

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica
MORLINO

p. *Il Ministro del tesoro*
TARABINI

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
DONAT-CATTIN

(563)

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1978.

Revoca dell'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche nell'officina della ditta Laboratori chimico-farmaceutici Pramidal di Pietro Bignardi e C. S.a.s., in Milano.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Premesso che con proprio decreto n. 5034 in data 16 giugno 1972 la ditta Laboratori chimico farmaceutici Pramidal di Pietro Bignardi e C. S.a.s. fu autorizzata a produrre nell'officina farmaceutica sita in Milano, via Pallia, 5, specialità medicinali chimiche purchè registrate;

Atteso che dalla ispezione tecnica effettuata il 6 e 7 luglio 1978 è risultato che l'officina farmaceutica sopra indicata non è idonea alla produzione di specialità medicinali;

Considerato che non risulta dagli atti d'ufficio che la ditta abbia provveduto al pagamento delle tasse annuali di concessione governativa per l'ultimo quinquennio prescritte per il mantenimento dell'autorizzazione alla produzione di specialità medicinali;

Visto l'art. 161 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dall'art. 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visto il regolamento in data 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

E' revocata alla ditta Laboratori chimico farmaceutici Pramidal di Pietro Bignardi e C. S.a.s. l'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche nell'officina farmaceutica sita in Milano, via Pallia, 5, concessa con decreto ministeriale n. 5034 in data 16 giugno 1972.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e notificato in via amministrativa alla ditta.

Roma, addì 15 dicembre 1978

Il Ministro: ANSELMI

(384)

DECRETO MINISTERIALE 20 dicembre 1978.

Proroga a quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Vetromeccanica Carlo Azzi, in Napoli.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del C.I.P.I. del 18 maggio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Vetromeccanica Carlo Azzi di Napoli;

Visti i decreti ministeriali 12 giugno 1978, 3 luglio 1978 e 17 ottobre 1978 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 5 dicembre 1977 al 3 dicembre 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Vetromeccanica Carlo Azzi di Napoli, è prolungata fino al 3 marzo 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 dicembre 1978

Il Ministro: SCOTTI

(575)

DECRETO MINISTERIALE 22 dicembre 1978.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Borma, in Milano, stabilimento in Acqui Terme.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del C.I.P.I. del 24 giugno 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Borma, con sede in Milano e stabilimento ad Acqui Terme (Alessandria);

Visto il decreto ministeriale 12 agosto 1978 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 22 dicembre 1977 al 21 giugno 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Borma, con sede in Milano e stabilimento ad Acqui Terme (Alessandria), è prolungata fino al 17 settembre 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 dicembre 1978

Il Ministro: SCOTTI

(567)

DECRETO MINISTERIALE 27 dicembre 1978.

Inclusione del catgut per uso chirurgico nell'elenco dei presidi medico-chirurgici.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto l'art. 189 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, modificato con la legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visto il regio decreto 6 dicembre 1928, n. 3112;

Visto il decreto dell'Alto commissario per l'igiene e la sanità pubblica in data 23 marzo 1951, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 22 maggio 1951, n. 115, con il quale la produzione del catgut per uso chirurgico venne sottoposta a controllo preventivo dello Stato;

Visto il decreto ministeriale in data 24 gennaio 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 febbraio 1976, n. 49, con il quale sono state modificate le disposizioni relative al controllo preventivo dello Stato del catgut per uso chirurgico;

Atteso che il Consiglio superiore di sanità, nella riunione del 15 settembre 1978, ha espresso parere favorevole ad inquadrare il catgut per uso chirurgico tra i presidi medico-chirurgici;

Decreta:

Art. 1.

E' abrogato il decreto ACIS 23 marzo 1951 nelle premesse citato.

Il catgut per uso chirurgico è incluso nell'elenco dei presidi medico-chirurgici e come tale è soggetto all'obbligo della registrazione.

Art. 2.

Gli istituti autorizzati alla fabbricazione od alla importazione del prodotto di cui all'articolo precedente, debbono ottemperare, ai fini delle modalità di produzione e di controllo, alle norme analiticamente specificate nella Farmacopea ufficiale italiana ed inviare direttamente all'Istituto superiore di sanità copia dei controlli effettuati sui prodotti anzidetti, serie per serie.

La vendita del catgut per uso chirurgico è riservata esclusivamente alle farmacie, agli enti ospedalieri ed alle case di cura.

Art. 3.

Entro quattro mesi dall'entrata in vigore del presente decreto le imprese titolari delle autorizzazioni per le preparazioni di catgut per uso chirurgico, finora concesse dal Ministero della sanità, devono presentare, a pena di decadenza, al Ministero medesimo - Direzione generale del servizio farmaceutico, domanda per ottenere la registrazione delle preparazioni anzidette quali presidi medico-chirurgici ai sensi dell'art. 1, precisando gli estremi dell'autorizzazione a suo tempo rilasciata in conformità al decreto ACIS 23 marzo 1951 ed allegando quattro copie della confezione di vendita timbrate, firmate e bollate senza l'indicazione del numero di registrazione. Sulla confezione stessa dovrà essere riportata un'avvertenza che specifichi quanto indicato nell'ultimo comma dell'art. 2.

Le autorizzazioni di cui al primo comma del presente articolo e per le quali sarà stata presentata la domanda sopra prevista nel termine anzidetto conservano la loro efficacia fino alla regolarizzazione con la nuova disciplina.

Art. 4.

I contravventori saranno puniti a norma di legge.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 dicembre 1978

Il Ministro: ANSELMI

(386)

DECRETO MINISTERIALE 29 dicembre 1978.

Sostituzione di un componente il comitato per la gestione del fondo per i finanziamenti agevolati al commercio.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 10 ottobre 1975, n. 517, concernente il credito agevolato al commercio;

Visto il proprio decreto 13 aprile 1976, con il quale è stato costituito il comitato per la gestione del fondo previsto dall'art. 6 della predetta legge;

Vista la comunicazione del 16 novembre 1978, con la quale è stato designato il nuovo rappresentante delle Marche in sostituzione dell'avv. Giordano Tonnini;

Decreta:

Il dott. Carlo Alberto Del Mastro, assessore regionale al commercio della regione Marche, partecipa in qualità di rappresentante della regione, alle sedute del comitato per la gestione del fondo per i finanziamenti agevolati al commerico, per l'esame delle domande di concessione dei contributi in conto interessi relative alla regione predetta ed in sostituzione dell'avv. Giordano Tonnini.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 dicembre 1978

Il Ministro: PRODI

(378)

DECRETO MINISTERIALE 2 gennaio 1979.

Proroga fino al 14 gennaio 1979 del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta INVEM - Industria vetraria meridionale, in Ottaviano.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del C.I.P.I. del 21 settembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta INVEM - Industria vetraria meridionale di Ottaviano (Napoli);

Visto il decreto ministeriale 4 novembre 1978 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 15 aprile 1978 al 15 ottobre 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta INVEM - Industria vetraria meridionale di Ottaviano (Napoli), è prolungata fino al 14 gennaio 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 gennaio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(564)

DECRETO MINISTERIALE 2 gennaio 1979.

Elevazione dalla terza alla prima categoria delle dogane di San Benedetto del Tronto e di Paola.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, recante approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1972, n. 424, concernente il riordinamento delle dogane della Repubblica;

Visto il decreto ministeriale 18 dicembre 1972, e successive modificazioni, che ha stabilito la delimitazione della competenza territoriale delle circoscrizioni doganali e dei compartimenti doganali, le dogane principali e le dogane secondarie, le categorie delle dogane, le sezioni doganali, i posti doganali ed i posti di osservazione dipendenti da ciascuna dogana, nonchè la competenza per materia delle dogane di 2ª e 3ª categoria;

Ritenuta la necessità di procedere alla elevazione dalla 3ª alla 1ª categoria delle dogane di San Benedetto del Tronto e di Paola;

Decreta:

Articolo unico

Le dogane di San Benedetto del Tronto e di Paola, dipendenti rispettivamente dalle circoscrizioni doganali di Ancona e di Reggio Calabria sono classificate di 1ª categoria.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 gennaio 1979

Il Ministro: MALFATTI

(654)

DECRETO MINISTERIALE 2 gennaio 1979.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cartiera Emilio Boimond, in Isola del Liri.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del C.I.P.I. del 16 giugno 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Cartiera Emilio Boimond, con sede in Isola del Liri (Frosinone);

Visti i decreti ministeriali 29 giugno 1978 e 10 novembre 1978 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 5 dicembre 1977 al 3 settembre 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cartiera Emilio Boimond, con sede in Isola del Liri (Frosinone), è prolungata fino al 3 dicembre 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 gennaio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(572)

DECRETO MINISTERIALE 2 gennaio 1979.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cidibi cavi, in Milano, stabilimento in Brugherio.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del C.I.P.I. del 4 luglio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Cidibi cavi, con sede in Milano e stabilimento in Brugherio (Milano);

Visto il decreto ministeriale 29 luglio 1978 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 15 aprile 1978 al 15 ottobre 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cidibi cavi, con sede in Milano e stabilimento di Brugherio (Milano), è prolungata fino al 14 gennaio 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'ambito territoriale di efficacia del presente decreto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge 12 agosto 1977, n. 675, è individuato nel comune di Brugherio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 gennaio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(569)

DECRETO MINISTERIALE 2 gennaio 1979.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. CIT, in Milano, stabilimenti in Arcore ed Urgnano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del C.I.P.I. del 3 agosto 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. CIT, con sede in Milano e stabilimenti ad Arcore (Milano) ed Urgnano (Bergamo);

Visto il decreto ministeriale 16 agosto 1978 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° giugno 1978 al 1° dicembre 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. CIT, con sede in Milano e stabilimenti ad Arcore (Milano) ed Urgnano (Bergamo), è prolungata fino al 25 febbraio 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'ambito territoriale di efficacia del presente decreto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge 12 agosto 1977, n. 675, è individuato nei comuni di Arcore (Milano) e di Urgnano (Bergamo).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 gennaio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(570)

DECRETO MINISTERIALE 2 gennaio 1979.

Proroga fino al 25 febbraio 1979 del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Amiafur, in Radicofani, stabilimenti di Abbadia S. Salvatore e Radicofani.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del C.I.P.I. del 3 agosto 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Amiafur di Radicofani (Siena), stabilimenti di Abbadia S. Salvatore e Radicofani (Siena);

Visto il decreto ministeriale 2 settembre 1978 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° giugno 1978 al 1° dicembre 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Firenze;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Amiafur di Radicofani (Siena), stabilimenti di Abbadia S. Salvatore e Radicofani (Siena), è prolungata fino al 25 febbraio 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 gennaio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(574)

DECRETO MINISTERIALE 2 gennaio 1979.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Salvarani, in Baganzola, stabilimenti in Baganzola e Basilicanova.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del C.I.P.I. del 18 maggio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Salvarani, con sede in Baganzola (Parma), e stabilimenti a Baganzola e Basilicanova (Parma);

Visto il decreto ministeriale 9 giugno 1978 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 6 marzo 1978 al 6 settembre 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bologna;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Salvarani, con sede in Baganzola (Parma), e stabilimenti a Baganzola e Basilicanova (Parma), è prolungata fino al 3 dicembre 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 gennaio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(565)

DECRETO MINISTERIALE 2 gennaio 1979.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Industria chimica Fiore, in Napoli, stabilimento di Pignataro Maggiore.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del C.I.P.I. del 4 luglio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Industria chimica Fiore, con sede legale in Napoli, stabilimento di Pignataro Maggiore (Caserta);

Visto il decreto ministeriale 27 luglio 1978 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 10 maggio 1978 al 10 novembre 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta industria chimica Fiore, con sede legale in Napoli, stabilimento di Pignataro Maggiore (Caserta), è prolungata fino al 10 febbraio 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 gennaio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(566)

DECRETO MINISTERIALE 2 gennaio 1979.

Proroga fino al 4 marzo 1979 del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Umberto Bifulco, in Arzano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del C.I.P.I. del 13 aprile 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Umberto Bifulco di Arzano (Napoli);

Visti i decreti ministeriali 27 aprile 1978 e 12 settembre 1978 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 6 marzo 1978 al 5 dicembre 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Umberto Bifulco di Arzano (Napoli), è prolungata fino al 4 marzo 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 gennaio 1979

Il Ministro: Scotti

(573)

DECRETO MINISTERIALE 3 gennaio 1979.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Redaelli, in Verano Brianza, stabilimenti in Verano Brianza e Briosco.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del C.I.P.I. del 20 luglio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Redaelli, con sede in Verano Brianza (Milano) e stabilimenti in Verano Brianza e Briosco (Milano);

Visti i decreti ministeriali 16 agosto 1978 e 10 ottobre 1978 di concesisone del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 31 ottobre 1977 al 30 luglio 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Redaelli, con sede in Verano Brianza (Milano) e stabilimenti in Verano Brianza e Briosco (Milano), è prolungata fino al 30 ottobre 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 gennaio 1979

Il Ministro: Scotti

(568)

DECRETO MINISTERIALE 3 gennaio 1979.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lingerie Frine, in liquidazione, in Milano, unità di Tortona, Gorla e Milano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del C.I.P.I. del 21 settembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Lingerie Frine, in liquidazione, con sede legale in Milano, unità di Tortona, Gorla e Milano;

Visto il decreto ministeriale 3 novembre 1978 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 17 aprile 1978 al 15 ottobre 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere degli uffici regionali del lavoro di Milano e Torino;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lingerie Frine, in liquidazione, con sede legale in Milano, unità di Tortona, Gorla e Milano, è prolungata fino al 14 gennaio 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 gennaio 1979

Il Ministro: Scotti

(571)

DECRETO MINISTERIALE 3 gennaio 1979.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pandosia, con sede e stabilimento in Castrovillari e uffici in Milano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del C.I.P.I. del 19 ottobre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Pandosia, con sede e stabilimento in Castrovillari e uffici a Milano;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Reggio Calabria;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pandosia, con sede e stabilimento in Castrovillari e uffici a Milano, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 21 novembre 1977 al 21 maggio 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 gennaio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(588)

DECRETO MINISTERIALE 4 gennaio 1979.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gandola biscotti, con sede e stabilimento in Rudiano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del C.I.P.I. del 19 ottobre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Gandola biscotti, con sede e stabilimento in Rudiano (Brescia);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gandola biscotti, con sede e stabilimento in Rudiano (Brescia), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 10 luglio 1978 al 7 gennaio 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 gennaio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(589)

DECRETO MINISTERIALE 4 gennaio 1979.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. So.Ge. Tyndaris, in Patti, ora S.p.a. Brioschi & C. Sud.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del C.I.P.I. del 19 ottobre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione della S.p.a. So.Ge. Tyndaris, con sede in Patti (Messina), ora S.p.a. Brioschi & C. Sud;

Visto il decreto ministeriale 15 novembre 1978 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° febbraio 1978 al 1° agosto 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Palermo;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. So.Ge Tyndaris, con sede in Patti (Messina), ora S.p.a. Brioschi & C. Sud, è prolungata fino al 1° novembre 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 gennaio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(577)

DECRETO MINISTERIALE 5 gennaio 1979.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mercurifera Monte Amiata, in Abbadia S. Salvatore, unità di Abbadia S. Salvatore, Bagni S. Filippo, Monte Civitella, Morone e Bagnore.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del C.I.P.I. del 21 settembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Mercurifera Monte Amiata, con sede legale in Abbadia S. Salvatore (Siena), unità di Abbadia S. Salvatore, Bagni S. Filippo, Monte Civitella (Siena), Morone e Bagnore (Grosseto);

Visto il decreto ministeriale 12 ottobre 1978 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 27 marzo 1978 al 26 settembre 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Firenze;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mercurifera Monte Amiata, con sede legale in Abbadia S. Salvatore (Siena), unità di Abbadia S. Salvatore, Bagni S. Filippo, Monte Civitella (Siena), Morone e Bagnore (Grosseto), è prolungata fino al 24 dicembre 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 gennaio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(576)

DECRETO MINISTERIALE 8 gennaio 1979.

Proroga per un trimestre del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore lavanderia operanti in provincia di Napoli.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente: « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto il decreto interministeriale 27 ottobre 1977, con il quale è stata dichiarata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore lavanderia operanti in provincia di Napoli, con effetto dal 1° marzo 1976;

Visti i decreti ministeriali 20 maggio 1978, 22 maggio 1978, 23 maggio 1978, 9 ottobre 1978, 10 ottobre 1978, 11 ottobre 1978, 12 ottobre 1978, 31 ottobre 1978 e 13 dicembre 1978, di proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati dalle imprese industriali del settore lavanderia operanti in provincia di Napoli;

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Napoli, corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento per un ulteriore trimestre ai lavoratori che al termine del precedente si trovavano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Considerato che la crisi economica, di cui al citato decreto interministeriale 27 ottobre 1977 è tuttora sussistente;

Decreta:

La corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore lavanderia operanti in provincia di Napoli, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 gennaio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(561)

DECRETO MINISTERIALE 8 gennaio 1979.

Proroga per un trimestre del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore della pastificazione operanti nella regione Campania.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente: « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto il decreto interministeriale 15 febbraio 1974, con il quale è stata dichiarata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore della pastificazione operanti nella regione Campania, con effetto dal 1° gennaio 1973;

Visti i decreti ministeriali 27 giugno 1974, 9 aprile 1975, 21 novembre 1975, 30 aprile 1976, 3 maggio 1976, 23 luglio 1976, 11 settembre 1976, 11 novembre 1976, 7 gennaio 1977, 11 febbraio 1977, 9 luglio 1977, 26 ottobre 1977, 12 dicembre 1977, 11 marzo 1978, 15 giugno 1978, 9 ottobre 1978, 16 dicembre 1978 e 18 dicembre 1978, di proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati dalle imprese industriali del settore della pastificazione operanti nella regione Campania;

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Napoli, corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento

per un ulteriore trimestre ai lavoratori che al termine del precedente si trovavano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Considerato che la crisi economica, di cui al citato decreto interministeriale 15 febbraio 1974 è tuttora sussistente;

Decreta:

La corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore della pastificazione operanti nella regione Campania, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 gennaio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(560)

DECRETO MINISTERIALE 9 gennaio 1979.

Modificazioni alle circoscrizioni territoriali degli uffici consolari di 2ª categoria dipendenti dal consolato generale d'Italia in Buenos Aires (Argentina).

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Visto l'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, relativo all'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Decreta:

Articolo unico

Le circoscrizioni territoriali degli uffici consolari di 2ª categoria sottoelencati dipendenti dal consolato generale d'Italia in Buenos Aires (Argentina) sono modificate come segue:

Vice consolato di 2ª categoria in Avellaneda (Argentina):

circoscrizione: Partido di Avellaneda, Valentin Alsina, Montechingolo, Villa Domenico e Wilde.

Vice consolato di 2ª categoria in Campana (Argentina):

circoscrizione: Partido di Campana, Escobar, Baradero, San Antonio de Areco, Zàrate, San Pedro, Zona Delta 4 e 5.

Vice consolato di 2ª categoria in Moron (Argentina):

circoscrizione: Partido di Moròn e Matanza.

Vice consolato di 2ª categoria in San Martin (Argentina):

circoscrizione: Partido di San Martin e Tres de Febrero.

Agenzia consolare di 2ª categoria in Moreno (Argentina):

circoscrizione: Partido di Moreno, Lujàn, Gral. Rodriguez, Merlo, e Marcos Paz.

Agenzia consolare di 2ª categoria in Pergamino (Argentina):

circoscrizione: Partido di Pergamino, Arrecifes, Colòn, Ramallo, San Nicolàs, Salto, Rojas, Carmen de Areco, Capitàn Sarmiento.

Agenzia consolare di 2ª categoria in San Fernando (Argentina):

circoscrizione: Partido di San Fernando, Tigre e San Isidro.

Agenzia consolare di 2ª categoria in San Miguel (Argentina):

circoscrizione: Partido di Gral. Sarmiento, Pilar.

Agenzia consolare di 2ª categoria in Vicente Lopez (Argentina):

circoscrizione: Partido di Vicente Lopez.

Il presente decreto decorre dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 gennaio 1979

Il Ministro: FORLANI

(456)

DECRETO MINISTERIALE 16 gennaio 1979.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dell'impresa Setifici Stehli & C. S.a.s. di Roberto Enrico Stehli & C., con sede e stabilimento in Germignana.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 1° dicembre 1971, n. 1101;

Visti il decreto interministeriale n. 1345 del 10 gennaio 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 20 febbraio 1978, che ha approvato il piano di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale dell'impresa Setifici Stehli & C. S.a.s. di Roberto Enrico Stehli & C., con sede e stabilimento in Germignana (Varese), per gli effetti della legge 1° dicembre 1971, n. 1101, ed il decreto interministeriale n. 1093 dell'8 maggio 1978 che ha concesso, a norma dell'art. 17 della legge stessa, il trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori dipendenti sospesi o lavoranti ad orario ridotto, a decorrere dal 19 settembre 1977;

Rilevata la permanenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Visto il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dall'impresa Setifici Stehli & C. S.a.s. di Roberto Enrico Stehli & C., con sede e stabilimento in Germignana (Varese), è prolungata a dodici mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 gennaio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(518)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'amministrazione provinciale di Salerno ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1977.

Con decreto ministeriale 12 gennaio 1979, la sottoelencata amministrazione provinciale è stata autorizzata ad assumere un mutuo suppletivo ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1977, per l'importo a fianco di essa indicato:

	Lire
Salerno	3.979.000.000

Autorizzazione ad amministrazioni comunali ad assumere mutui per l'integrazione dei bilanci 1976 e 1977

Con decreto ministeriale 4 gennaio 1979, la sottoelencata amministrazione comunale è stata autorizzata ad assumere un mutuo ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1976, per l'importo a fianco di essa indicato:

	Lire
Provincia di Brescia:	
Maclodio	3.490.000

Con decreti ministeriali 5 gennaio 1979, le sottoelencate amministrazioni comunali sono state autorizzate ad assumere mutui ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1977, per l'importo a fianco di ciascuna di esse indicato:

	Lire
Provincia di Brescia:	
Maclodio	5.200.000
Provincia di Savona:	
Vezzi Portio	2.800.000

Autorizzazione ad amministrazioni comunali ad assumere mutui suppletivi per l'integrazione dei bilanci 1975, 1976 e 1977.

Con decreto ministeriale 11 gennaio 1979, la sottoelencata amministrazione comunale è stata autorizzata ad assumere un mutuo suppletivo ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1975, per l'importo a fianco di essa indicato:

	Lire
Provincia di Siena:	
Monteroni d'Arbia	33.540.000

Con decreto ministeriale 9 gennaio 1979, la sottoelencata amministrazione comunale è stata autorizzata ad assumere un mutuo suppletivo ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1976, per l'importo a fianco di essa indicato:

	Lire
Provincia di Caserta:	
Mignano Montelungo	37.740.000

Con decreti ministeriali 11 gennaio 1979, le sottoelencate amministrazioni comunali sono state autorizzate ad assumere mutui suppletivi ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1976, per l'importo a fianco di ciascuna di esse indicato:

	Lire
Provincia di Napoli:	
Roccarainola	7.200.000
Provincia di Salerno:	
Caggiano	8.830.000
Stio	25.890.000
Provincia di Siena:	
Monteroni d'Arbia	40.390.000

Con decreti ministeriali 9 gennaio 1979, le sottoelencate amministrazioni comunali sono state autorizzate ad assumere mutui suppletivi ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1977, per l'importo a fianco di ciascuna di esse indicato:

	Lire
Provincia di Ancona:	
Camerano	39.120.000
Provincia di Benevento:	
Fragneto Monforte	39.450.000
Montesarchio	127.200.000
Provincia di Salerno:	
Mercato San Saverino	73.080.000

Con decreto ministeriale 11 gennaio 1979, la sottoelencata amministrazione comunale è stata autorizzata ad assumere un mutuo suppletivo ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1977, per l'importo a fianco di essa indicato:

	Lire
Provincia di Siena:	
Monteroni d'Arbia	52.020.000

(Da 35/M a 49/M)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Deliberazione 12 dicembre 1978. Accertamento, ai sensi dell'art. 2 della legge 12 agosto 1977, n. 675, della sussistenza della crisi aziendale della Società industrie tessili S. Marco, in Lentiai.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Visto l'art 2, quinto comma, lettera *c*), della medesima legge che demanda al C.I.P.I., su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza di specifici casi di crisi aziendale che presentino particolare rilevanza sociale in relazione alla situazione occupazionale locale ed alla situazione produttiva del settore;

Udita la relazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in merito alla sussistenza della condizione di crisi aziendale della Società industrie tessili S. Marco di Lentiai (Belluno);

Ritenuto che ricorrono, per il caso di cui sopra, obiettive condizioni che rendono necessaria la dichiarazione di crisi aziendale;

Visto l'art. 21, secondo comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675, che estende gli interventi straordinari della Cassa integrazione guadagni anche ai casi previsti dall'art. 2, quinto comma, lettera *c*), della medesima legge, nonchè i commi quinto e sesto del medesimo art. 21;

Delibera:

E' accertata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *c*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza della crisi aziendale della Società industrie tessili S. Marco di Lentiai (Belluno).

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale adotterà, con propri decreti, i conseguenti provvedimenti specificandone l'ambito territoriale di applicazione ed i limiti temporali di efficacia.

Roma, addì 12 dicembre 1978

Il Presidente delegato della seduta
Vice Presidente del C.I.P.I.
MORLINO

(401)

Deliberazione 12 dicembre 1978. Accertamento, ai sensi dell'art. 2 della legge 12 agosto 1977, n. 675, della condizione di crisi aziendale della società Baby Sud, in Caiazzo.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Visto l'art 2, quinto comma, lettera *c*), della medesima legge che demanda al C.I.P.I., su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza di specifici casi di crisi aziendale che presentino particolare rilevanza sociale in relazione alla situazione occupazionale locale ed alla situazione produttiva del settore;

Udita la relazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in merito alla sussistenza della condizione di crisi aziendale della società Baby Sud di Caiazzo (Caserta);

Ritenuto che ricorrono, per il caso di cui sopra, obiettive condizioni che rendono necessaria la dichiarazione di crisi aziendale;

Visto l'art. 21, secondo comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675, che estende gli interventi straordinari della Cassa integrazione guadagni anche ai casi previsti dall'art. 2, quinto comma, lettera *c*), della medesima legge, nonchè i commi quinto e sesto del medesimo art. 21;

Delibera:

E' accertata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *c*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza della crisi aziendale della società Baby Sud di Caiazzo (Caserta).

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale adotterà, con propri decreti, i conseguenti provvedimenti specificandone l'ambito territoriale di applicazione ed i limiti temporali di efficacia.

Roma, addì 12 dicembre 1978

Il Presidente delegato della seduta
Vice Presidente del C.I.P.I.
MORLINO

(402)

Deliberazioni 12 dicembre 1978. Accertamento, ai sensi dell'art. 2 della legge 12 agosto 1977, n. 675, della sussistenza della condizione di crisi aziendale per alcune società.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Visto l'art 2, quinto comma, letterà *c*), della medesima legge che demanda al C.I.P.I., su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza di specifici casi di crisi aziendale che presentino particolare rilevanza sociale in relazione alla situazione occupazionale locale ed alla situazione produttiva del settore;

Udita la relazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in merito alla sussistenza della condizione di crisi aziendale delle società:

1) cooperativa Later Duemila, sede in Policoro (Matera);
2) S.p.a. Lanerossi confezioni, sede in Orvieto, unità di Arezzo, Terontola di Cortona (Arezzo), Matelica ed Orvieto;
3) S.p.a. Intesa, stabilimento Nocera Inferiore (Salerno);
4) S.p.a. Intex, stabilimento di Pordenone;
5) S.p.a. Cotonificio Valle Seriana, sede in Gallarate (Varese) e stabilimento a Cene (Bergamo);
6) S.p.a. Interfan, Napoli;
7) ditta Fonderie e smalterie lombarde S.p.a., sede in Milano;
8) S.p.a. Paidosan di Ellera Umbra, Carciano (Perugia);

Ritenuto che ricorrono, per i casi di cui sopra, obiettive condizioni che rendono necessaria la dichiarazione di crisi aziendale;

Visto l'art. 21, secondo comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675, che estende gli interventi straordinari della Cassa integrazione guadagni anche ai casi previsti dall'art. 2, quinto comma, lettera *c*), della medesima legge, nonchè i commi quinto e sesto del medesimo art. 21;

Delibera:

E' accertata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *c*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza della crisi aziendale delle società:

1) cooperativa Later Duemila, sede in Policoro (Matera);
2) S.p.a. Lanerossi confezioni, sede in Orvieto, unità di Arezzo, Terontola di Cortona (Arezzo), Matelica ed Orvieto;
3) S.p.a. Intesa, stabilimento Nocera Inferiore (Salerno);
4) S.p.a. Intex, stabilimento di Pordenone;
5) S.p.a. Cotonificio Valle Seriana, sede in Gallarate (Varese) e stabilimento a Cene (Bergamo);
6) S.p.a Interfan, Napoli;
7) ditta Fonderie e smalterie lombarde S.p.a., sede in Milano;
8) S.p.a. Paidosan di Ellera Umbra, Carciano (Perugia).

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale adotterà, con propri decreti, i conseguenti provvedimenti specificandone l'ambito territoriale di applicazione ed i limiti temporali di efficacia.

Roma, addì 12 dicembre 1978

Il Presidente delegato della seduta
Vice Presidente del C.I.P.I.
MORLINO

(403)

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Visto l'art. 2, quinto comma, lettera *c*), della medesima legge che demanda al C.I.P.I., su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza di specifici casi di crisi aziendale che presentino particolare rilevanza sociale in relazione alla situazione occupazionale locale ed alla situazione produttiva del settore;

Udita la relazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in merito alla sussistenza della condizione di crisi aziendale delle società:

1) S.p.a. Lebole Euroconf, sede in Arezzo e stabilimenti in Arezzo, Rassina di Castelfocognano (Arezzo) ed Empoli (Firenze);
2) S.p.a. Sele Cavi di Battipaglia;
3) S.p.a. Cos Electronics di Soriano del Cimino (Viterbo);
4) S.p.a. Ceramica Casarte, in liquidazione, Salerno;
5) S.p.a. Acciaierie Alto Adriatico di Monfalcone (Gorizia);
6) S.a.s. Camiceria Nuovo Giglio, sede a S. Egidio alla Vibrata (Teramo), stabilimenti a S. Egidio alla Vibrata, Ancarano e Controguerra (Teramo);

Ritenuto che ricorrono, per i casi di cui sopra, obiettive condizioni che rendono necessaria la dichiarazione di crisi aziendale;

Visto l'art. 21, secondo comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675, che estende gli interventi straordinari della Cassa integrazione guadagni anche ai casi previsti dall'art. 2, quinto comma, lettera *c*), della medesima legge, nonchè i commi quinto e sesto del medesimo art. 21;

Delibera:

E' accertata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *c*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza della crisi aziendale delle società:

1) S.p.a. Lebole Euroconf, sede in Arezzo e stabilimenti in Arezzo, Rassina di Castelfocognano (Arezzo) ed Empoli (Firenze);
2) S.p.a. Sele Cavi di Battipaglia;
3) S.p.a. Cos Electronics di Soriano del Cimino (Viterbo);
4) S.p.a. Ceramica Casarte, in liquidazione, Salerno;
5) S.p.a. Acciaierie Alto Adriatico di Monfalcone (Gorizia);
6) S.a.s. Camiceria Nuovo Giglio, sede a S. Egidio alla Vibrata (Teramo), stabilimenti a S. Egidio alla Vibrata, Ancarano e Controguerra (Teramo).

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale adotterà, con propri decreti, i conseguenti provvedimenti specificandone l'ambito territoriale di applicazione ed i limiti temporali di efficacia.

Roma, addì 12 dicembre 1978

Il Presidente delegato della seduta
Vice Presidente del C.I.P.I.
MORLINO

(404)

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Visto l'art. 2, quinto comma, lettera *c*), della medesima legge che demanda al C.I.P.I., su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza di specifici casi di crisi aziendale che presentino particolare rilevanza sociale in relazione alla situazione occupazionale locale ed alla situazione produttiva del settore;

Udita la relazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in merito alla sussistenza della condizione di crisi aziendale delle società:

1) ditta S.J.D. Estrusioni S.r.l., sede in Pont St. Martin (Aosta);
2) S.n.c. Conciaria Italpelli di Colonnella (Teramo);
3) Società meridionale trasporti S.p.a., Potenza;
4) S.p.a. Felisatti General utensili, stabilimenti di Rovigo e Ferrara;
5) S.p.a. Confezioni di Filottrano, sede in Filottrano (Ancona);
6) S.p.a. Snia Viscosa, Padova;
7) S.p.a. Navalcavi di Genova-Fegino;
8) S.p.a. Gesel, Potenza;

Ritenuto che ricorrono, per i casi di cui sopra, obiettive condizioni che rendono necessaria la dichiarazione di crisi aziendale;

Visto l'art. 21, secondo comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675, che estende gli interventi straordinari della Cassa integrazione guadagni anche ai casi previsti dall'art. 2, quinto comma, lettera *c*), della medesima legge, nonchè i commi quinto e sesto del medesimo art. 21;

Delibera:

E' accertata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *c*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza della crisi aziendale delle società:

1) ditta S.J.D. Estrusioni S.r.l., sede in Pont St. Martin (Aosta);
2) S.n.c. Conciaria Italpelli di Colonnella (Teramo);
3) Società meridionale trasporti S.p.a., Potenza;
4) S.p.a. Felisatti General utensili, stabilimenti di Rovigo e Ferrara;
5) S.p.a. Confezioni di Filottrano, sede in Filottrano (Ancona);
6) S.p.a. Snia Viscosa, Padova;
7) S.p.a. Navalcavi di Genova-Fegino;
8) S.p.a. Gesel, Potenza.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale adotterà, con propri decreti, i conseguenti provvedimenti specificandone l'ambito territoriale di applicazione ed i limiti temporali di efficacia.

Roma, addì 12 dicembre 1978

Il Presidente delegato della seduta
Vice Presidente del C.I.P.I.
MORLINO

(405)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Deliberazione 16 novembre 1978. Riparto della somma di 30 miliardi di lire a valere sul fondo ex art. 9 della legge n. 281 del 1970 per contributi da destinare al programma di completamento per gli ospedali civili e psichiatrici.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 16 maggio 1970, n. 281, recante provvedimenti finanziari per l'attuazione delle regioni a statuto ordinario;

Visto l'art. 2 della legge 10 maggio 1976, n. 356, recante nuove disposizioni per la finanza regionale;

Vista la legge 27 aprile 1978, n. 143, che approva il bilancio di previsione dello Stato per il 1978;

Viste le leggi n. 482 e n. 483 del 1978 recanti variazioni al bilancio dello Stato per il 1978;

Visto il parere espresso dalla commissione interregionale ex art. 13 della legge n. 281/70 nella seduta dell'8 novembre 1978;

Ritenuto di dover procedere al riparto di 30 miliardi di lire fra le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano, a valere sul fondo di cui all'art. 9 della legge n. 281/70 quale limite d'impegno, per l'esercizio 1978, per contributi da destinare al programma di completamento degli ospedali civili e psichiatrici avviato in attuazione della legge n. 574 del 1965;

Ritenuto di dover assumere per tale ripartizione, i criteri già adottati negli anni precedenti e comunque risultanti delle proprie delibere del 30 luglio 1974, del 1° agosto 1975, del 5 maggio 1976 e del 6 aprile 1977;

Delibera:

La somma di lire 30 miliardi è ripartita nel modo seguente:

Regioni e provincie autonome	Milioni di lire
Trento	424
Bolzano	411
Valle d'Aosta	134
Piemonte	941
Lombardia	2.941
Veneto	3.458
Friuli-Venezia Giulia	562
Liguria	788
Emilia-Romagna	2.723
Toscana	2.148
Umbria	372
Marche	1.217
Lazio	4.102
Abruzzo	1.181
Molise	763
Campania	1.164
Puglia	1.953
Basilicata	693
Calabria	905
Sicilia	2.797
Sardegna	323
Totale	30.000

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica provvederà all'assegnazione delle somme di cui sopra alle regioni ed alle provincie autonome di Trento e Bolzano.

Roma, addì 16 novembre 1978

Il Ministro del bilancio
e della programmazione economica
Vice Presidente del C.I.P.E.
MORLINO

(490)

Deliberazione 16 novembre 1978. Ripartizione alle regioni della somma di 315 miliardi di lire, stanziata per l'esercizio 1978, a valere sul fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, che istituisce nello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica un fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;

Visto l'art. 4 della legge 6 ottobre 1971, n. 853;

Vista la legge 2 maggio 1976, n. 183;

Vista la legge 10 maggio 1976, n. 356;

Vista la legge 27 aprile 1978, n. 142, che approva il bilancio di previsione dello Stato per il 1978;

Vista la legge 4 agosto 1978, n. 482, che reca variazioni al bilancio dello Stato per il 1978;

Considerato lo stato di preparazione dei programmi regionali;

Visto il parere espresso il 17 ottobre 1978 dalla commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281;

Ritenuto di dover confermare, per la ripartizione del fondo, i criteri adottati per l'anno finanziario 1977, come risultanti dalla propria delibera del 6 aprile 1977;

Delibera:

La somma di lire 315 miliardi, stanziata per l'esercizio 1978 nel fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo, è ripartita come segue:

Regioni e province autonome	Migliaia di lire
Trento	2.954.595
Bolzano	3.350.865
Valle d'Aosta	4.186.245
Piemonte	13.784.505
Lombardia	20.898.255
Veneto	13.128.780
Friuli-Venezia Giulia	6.126.540
Liguria	7.078.365
Emilia-Romagna	13.207.425
Toscana	11.648.805
Umbria	6.561.030
Marche	8.414.490
Lazio	16.362.045
Abruzzo	14.441.805
Molise	10.539.375
Campania	39.928.140
Puglia	30.455.880
Basilicata	13.927.200
Calabria	22.603.770
Sicilia	37.562.805
Sardegna	17.839.080
Totale	315.000.000

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica provvederà all'assegnazione delle somme di cui sopra alle regioni e alle provincie autonome di Trento e di Bolzano.

Roma, addì 16 novembre 1978

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica Vice Presidente del C.I.P.E.
MORLINO

(489)

Deliberazione 21 dicembre 1978
Provvedimenti per l'occupazione giovanile

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visti la legge 1° giugno 1977, n. 285, recante norme in materia di occupazione giovanile e il decreto-legge n. 351 del 1978 *convertito, con modifiche, nella legge n. 479/1978;*

Viste le proprie delibere del 3 agosto e del 30 novembre 1977, con le quali, tra l'altro, si è proceduto alla ripartizione dei fondi disponibili per il biennio 1977-78 e per il 1979 a copertura dei fabbisogni necessari per la realizzazione dei programmi di occupazione giovanile predisposti dalle amministrazioni centrali e dalle regioni e per il settore non pubblico;

Considerata la necessità di dover procedere alla ripartizione delle *seguenti somme iscritte nello stato di previsione della* spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1978:

2,201.979.452 miliardi di lire che rappresenta il fondo residuale di riserva, determinato dal C.I.P.E. nella seduta del 30 novembre 1977, per far fronte ad eventuali incrementi di spesa dei progetti delle amministrazioni statali, non determinabili preventivamente e collegati soprattutto agli aumenti dell'indennità integrativa speciale;

50 miliardi di lire che rappresenta l'accantonamento operato dal C.I.P.E. nella seduta del 30 novembre 1977, da utilizzarsi ad aggiustamento delle assegnazioni al settore non pubblico, in relazione alle situazioni di fatto che si sarebbero registrate nei singoli settori di intervento;

100 miliardi di lire che rappresenta lo stanziamento recato dall'art. 29-*bis* del decreto-legge n. 351 per il 1978, destinato al finanziamento di progetti rientranti nei settori di cui all'art. 26, da realizzarsi esclusivamente nei territori di cui all'art. 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, predisposti dalle amministrazioni centrali, dalle regioni e dagli altri soggetti di cui al terzo comma dell'art. 26 della legge n. 285/77 modificata dalla legge n. 479/78;

Ritenuto di adottare, in mancanza di elementi di giudizio definitivi circa le ulteriori necessità finanziarie dei progetti delle amministrazioni centrali, il criterio di soddisfare preliminarmente le richieste delle amministrazioni che hanno comunicato tempestivamente i loro fabbisogni e di ripartire quindi le rimanenti somme alle altre amministrazioni in proporzione all'entità dei progetti in corso di esecuzione nel 1978;

Ritenuto che la somma di 50 miliardi di lire sopra richiamata non può essere utilizzata ad aggiustamenti del settore non pubblico dal momento che la somma di 100 miliardi di lire a suo tempo indicata per l'anno 1978, non verrà interamente utilizzata dai settori di cui ai punti *a*), *b*) e *c*), nella delibera del 30 novembre 1977 e che pertanto si rende opportuno destinare la somma di che trattasi al finanziamento di progetti specifici predisposti dalle amministrazioni statali e per integrazioni ai progetti in corso di esecuzione da parte delle medesime amministrazioni, nonché al finanziamento di progetti delle regioni e degli enti pubblici di cui al terzo comma dell'art. 26 *della legge n. 285/77 modificata dalla legge n. 479 del 1978;*

Considerato che il programma straordinario presentato dal Ministero delle finanze in conformità a quanto disposto dallo art. 26 del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 351 (per un onere per il 1979 di L. 16.115.762.058) può trovare copertura a valere sulla quota assegnata alle amministrazioni statali;

Considerato che sull'autorizzazione di spesa di cui all'art. 29 della lege 1° giugno 1977, n. 285, gravano, in ragione di un miliardo di lire *per il 1978, le spese per gli studi e le rilevazioni indicate* nell'art. 3 del decreto-legge n. 351/78, quelle per il funzionamento della commissione centrale per l'impiego, delle commissioni regionali per la mobilità e delle segreterie tecniche indicate nello stesso articolo;

Ritenuto di dover destinare l'intera somma recata dallo art. 29-*bis* per il 1978 (dedotta la somma di 2 miliardi di lire a copertura delle spese relative ai programmi di assistenza tec*nica organizzati dal Formez) al finanziamento di progetti pre*disposti per i territori meridionali dalle regioni e dagli enti pubblici di cui all'art. 26 della legge n. 285/77 modificata dalla legge n. 479/78;

Sentita la commissione consultiva interregionale il 19 dicembre 1978;

Delibera:

1. — La somma di L. 2.201.979.452 è ripartita tra le amministrazioni statali per far fronte ad incrementi di spesa dei rispettivi progetti secondo le quote indicate nell'allegata tabella che fa parte integrante della presente delibera.

2. — La somma di 50 miliardi di lire è ripartita come segue:

	Miliardi di lire
a) Spese per la realizzazione dei compiti della commissione centrale e delle commissioni regionali per l'impiego, nonchè delle apposite segreterie tecniche costituite rispettivamente presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e presso gli uffici regionali del lavoro, per l'importo di lire	0,7
spese per i compiti di studio e di ricerca necessari all'attuazione della legge 1° giugno 1977, n. 285, modificata con la legge 4 agosto 1978, n. 479, per l'importo di lire	0,3
(da iscriversi nello stato di previsione di spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale).	
b) Finanziamento di progetti di occupazione giovanile di cui all'art. 26 predisposti dalle amministrazioni statali, nonchè finanziamento degli incrementi di spesa dei progetti delle amministrazioni statali in esecuzione nel 1978 (da iscriversi nello stato di previsione della spesa di ciascuna amministrazione secondo le quote indicate nell'allegata tabella)	19,6

	Miliardi di lire
c) Finanziamento di progetti di occupazione giovanile da predisporsi da parte delle regioni e degli enti pubblici di cui all'art. 26 della legge n. 285/77 modificata dalla legge n. 479/78	29,4
Totale . . .	50

3. — La somma di 100 miliardi di lire recata per il 1978 dall'art. 29-*bis* del decreto-legge n. 351, convertito nella legge n. 479/78 è ripartita come segue:

	Miliardi di lire
a) Spese relative ai programmi di assistenza tecnica organizzati dal Formez (da iscriversi nello stato di previsione di spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale) . . .	2
b) Finanziamento dei progetti di occupazione giovanile predisposti per i territori meridionali dalle regioni e dagli enti pubblici di cui all'art. 26 della legge n. 285/77 modificata dalla legge n. 479/78 .	98
Totale . . .	100

Roma, addì 21 dicembre 1978

Il Ministro del bilancio
e della programmazione economica
Vice Presidente del C.I.P.E.
MORLINO

INTEGRAZIONE DI FONDI PER L'ESECUZIONE DEI PROGETTI PREDISPOSTI PER I SETTORI INDICATI NELL'ART. 26.

Ministero e progetto	Quota integrativa	Totale
Tesoro:		
Ragionerie provinciali . . .	610.000.000	
Finanze:		
Dogane etc.	212.891.000	
Pubblica istruzione:		
Provveditorato studi	333.500.000	
Grazia e giustizia:		
Controversie lavoro	332.000.000	
Istituti prevenzione	419.000.000	
Servizi sociali	60.000.000	
Lavori pubblici:		
Amministrazione periferica .	234.588.100	
		2.201.979.100
Finanze:		
Catasto	590.000.000	
Beni culturali:		
Arti . . . . / Archivi . . . . . / Biblioteche	1.900.000.000	
Presidenza del Consiglio:		
Scuola superiore P.A. .	35.000.000	
Lavoro:		
Servizi impiego	864.238.000	
Pubblica istruzione:		
Istituti agrari	95.000.000	
		3.484.238.000
Finanze:		
Programma straordinario per aggiornamento catasto urbano	16.115.762.058	16.115.762.058
		21.801.979.158

(494)

Deliberazione 21 dicembre 1978. Occupazione giovanile Programmi delle regioni Abruzzo e Puglia

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 1° giugno 1977, n. 285, recante norme in materia di occupazione giovanile, nonchè il decreto-legge n. 351/78, convertito, con modifiche, nella legge n. 479/78;

Viste le proprie delibere del 3 agosto e del 30 novembre 1977, con le quali, tra l'altro, si è proceduto alla ripartizione dei fondi disponibili per il biennio 1977-78 e per il 1979 a copertura dei fabbisogni necessari per la realizzazione dei programmi dell'occupazione giovanile predisposti dalle amministrazioni centrali e dalle regioni;

Visti gli atti dell'istruttoria tecnica compiuta dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale in ordine ai programmi delle seguenti regioni:

regione Abruzzo: 1) prosecuzione per ulteriori 5 mesi del progetto già in corso di attuazione nel settore « Patrimonio forestale, difesa del suolo, ecc., per ulteriori interventi nelle pinete litoranee e nei rimboschimenti » (delibera giunta n. 4941 del 27 settembre 1978); 2) progetto per l'indagine sul patrimonio architettonico, in sostituzione del progetto non realizzato « interventi nel settore dell'abusivismo edilizio » (delibera giunta n. 4907/c del 27 agosto 1978);

regione Puglia: programma di adeguamento a 12 mesi dei progetti di intervento nei settori socialmente utili, di cui all'art. 26 della legge n. 285/77 e già approvati dal C.I.P.E., con una durata prevista inferiore;

Considerato che i programmi sopra esposti trovano copertura nei limiti delle disponibilità finanziarie già assegnate a ciascuna regione;

Udita la relazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

Delibera:

Sono approvati i programmi delle regioni Abruzzo e Puglia come esposti nelle premesse.

Le regioni indicate, nell'attuazione dei programmi, sono invitate ad inserire, secondo quanto previsto al punto 5) della delibera del C.I.P.E. adottata il 26 ottobre 1978, nei progetti stessi adeguati cicli formativi, in conformità al disposto della legge 4 agosto 1978, n. 479.

Roma, addì 21 dicembre 1978

Il Ministro del bilancio
e della programmazione economica
Vice Presidente del C.I.P.E.
MORLINO

(491)

Deliberazione 21 dicembre 1978. Occupazione giovanile Programma I.N.P.S.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 1° giugno 1977, n. 285, recante norme in materia di occupazione giovanile, nonchè il decreto-legge 6 luglio 1978, n. 351, convertito, con modifiche, nella legge 4 agosto 1978, n. 479;

Visto, in particolare, l'art. 26 della citata normativa che al terzo comma dispone che gli enti pubblici non economici possono predisporre progetti di rilevante prospettiva per i settori produttivi ed in particolare per la ricerca scientifica ed applicata e per l'informatica;

Vista la nota n. 618 del 23 novembre 1978, con la quale il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ha fatto pervenire il programma I.N.P.S. articolato in due progetti della durata di 24 mesi ciascuno concernenti la riscossione e le denuncie dei contributi e per la liquidazione e la ricostituzione delle pensioni per l'occupazione di duemilaseicento giovani, di cui cinquecentosessantatre giovani da assumere nell'Italia del centro-nord e duemilatrentasette nel Mezzogiorno, per un onere complessivo di L. 14.857.000.000 per il 1979 e L. 16.717.000.000 per il 1980;

Sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

Delibera:

E' approvato il programma di cui alle premesse.

Alla copertura dell'onere complessivo di L. 31.574.000.000 si provvederà in sede di riparto dei fondi recati dall'art. 29 della citata normativa.

Roma, addì 21 dicembre 1978

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica Vice Presidente del C.I.P.E.
MORLINO

(492)

Deliberazione 21 dicembre 1978. Occupazione giovanile Programma del Ministero delle finanze

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visti la legge 1° giugno 1977, n. 285, recante norme in materia di occupazione giovanile e il decreto-legge 6 luglio 1978, n. 351, convertito, con modifiche, nella legge 4 agosto 1978, n. 479;

Visto in particolare l'art. 26 della predetta normativa che autorizza il Ministero delle finanze a presentare un programma straordinario per l'aggiornamento del catasto urbano;

Vista la nota n. 658 del 6 dicembre 1978, con la quale il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ha fatto pervenire il programma straordinario del Ministero delle finanze per l'aggiornamento del catasto edilizio urbano articolato in 24 mesi per l'occupazione di duemilasettecentocinquantasette giovani, di cui ottocentoventisette da assumere nelle regioni del centro-nord e millenovecentotrenta nel sud, per un onere complessivo di L. 32.231.524.117 suddiviso in due quote uguali di L. 16.115.762.058 per ciascuno degli esercizi finanziari 1979 e 1980;

Vista la propria delibera in data odierna con la quale si è provveduto alla copertura finanziaria per la parte relativa al 1979 del progetto sopra indicato;

Sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

Delibera:

E' approvato il programma di cui alle premesse.

Alla copertura dell'onere finanziario relativo al 1980 si provvederà in sede di riparto dei fondi recati dall'art. 29 della citata normativa.

Roma, addì 21 dicembre 1978

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica Vice Presidente del C.I.P.E.
MORLINO

(493)

MINISTERO DELLA SANITA'

Revoca della registrazione del presidio sanitario denominato polvere Tabacina dell'impresa Scam

Con decreto ministeriale 23 dicembre 1978, è stata revocata la registrazione, concessa con il decreto ministeriale 16 febbraio 1972 all'impresa Scam, in S. Maria di Mugnano (Modena), del presidio sanitario denominato polvere Tabacina, già registrato al n. 0038.

(415)

Revoca della registrazione del presidio sanitario denominato Zirzib dell'impresa Scam

Con decreto ministeriale 23 dicembre 1978, è stata revocata la registrazione, concessa con il decreto ministeriale 20 novembre 1971 all'impresa Scam, in S. Maria di Mugnano (Modena), del presidio sanitario denominato Zirzib, già registrato al numero 0186.

(416)

Revoca della registrazione del presidio sanitario denominato Cyanaweed S dell'impresa Cyanamid Italia S.p.a.

Con decreto ministeriale 23 dicembre 1978, è stata revocata la registrazione, concessa con il decreto ministeriale 22 luglio 1974 all'impresa Cyanamid Italia S.p.a., in Catania, del presidio sanitario denominato Cyanaweed S, già registrato al n. 1542.

(419)

Revoca della registrazione del presidio sanitario denominato Tok-E-25 dell'impresa Amonn Fitochimica S.p.a.

Con decreto ministeriale 23 dicembre 1978, è stata revocata la registrazione, concessa con il decreto ministeriale 3 ottobre 1972 all'impresa Amonn Fitochimica S.p.a., del presidio sanitario denominato Tok-E-25, già registrato al n. 0924.

(420)

Revoca della registrazione del presidio sanitario denominato Tok-WP-50 dell'impresa Amonn Fitochimica S.p.a.

Con decreto ministeriale 23 dicembre 1978, è stata revocata la registrazione, concessa con il decreto ministeriale 3 ottobre 1972 all'impresa Amonn Fitochimica S.p.a., del presidio sanitario denominato Tok-WP-50, già registrato al n. 0925.

(421)

Revoca della registrazione del presidio sanitario denominato Tok E 25 dell'impresa Verchim Asterias S.p.a.

Con decreto munisteriale 23 dicembre 1978, è stata revocata la registrazione, concessa con il decreto ministeriale 7 settembre 1974 all'impresa Verchim Asterias S.p.a., in Ozzano Emilia (Bologna), del presidio sanitario denominato Tok E 25, già registrato al n. 1769.

(422)

Revoca della registrazione del presidio sanitario denominato Rofen 240 dell'impresa Rumianca S.p.a.

Con decreto ministeriale 23 dicembre 1978, è stata revocata la registrazione, concessa con i decreti ministeriali 21 agosto 1972 e 7 aprile 1976 all'impresa Rumianca S.p.a., in Torino, del presidio sanitario denominato Rofen 240, già registrato al n. 0951.

(423)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della società cooperativa di consumo « L'economica », in Castelfidardo

Con decreto ministeriale 3 gennaio 1979 la società cooperativa di consumo « L'economica » a r.l., in Castelfidardo (Ancona), costituita per rogito avv. Enzo Liguori, in data 6 novembre 1962, rep. n. 29786, reg. soc. n. 3778, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dott. Trevi Umberto.

(309)

Parziale annullamento del decreto ministeriale 3 gennaio 1977 concernente lo scioglimento senza nomina di commissario liquidatore della società cooperativa edilizia « Forze unite » già Domus Aurea a r.l., in Bari.

Con decreto ministeriale 5 gennaio 1979 è stato annullato il decreto ministeriale 3 gennaio 1977, limitatamente al n. 42 d'ordine, riguardante lo scioglimento ex art. 2544 del codice civile, senza nomina del commissario liquidatore, della società cooperativa edilizia « Forze unite » già Domus Aurea a r.l., in Bari, costituita per rogito notaio De Pinto in data 23 gennaio 1955, rep. n. 25440, reg. soc. n. 3953.

(308)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 14

Corso dei cambi del 19 gennaio 1979 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	833,70	833,70	833,65	833,70	—	833,60	833,80	833,70	833,70	—
Dollaro canadese	701,55	701,55	701,90	701,55	—	701,55	701,60	701,55	701,55	—
Marco germanico	453,35	453,35	453,50	453,35	—	453,35	453,36	453,35	453,35	—
Fiorino olandese	419,77	419,77	419,75	419,77	—	419,77	419,83	419,77	419,77	—
Franco belga	28,714	28,714	28,7375	28,714	—	28,71	28,72	28,714	28,714	—
Franco francese	197,23	197,23	197,65	197,23	—	197,23	197,33	197,23	197,23	—
Lira sterlina	1673,70	1673,70	1674,10	1673,70	—	1673,70	1673,45	1673,70	1673,70	—
Corona danese	163,45	163,45	163,40	163,45	—	163,45	163,44	163,45	163,45	—
Corona norvegese	164,90	164,90	164,90	164,90	—	164,90	165 —	164,90	164,90	—
Corona svedese	192,26	192,26	192,25	192,26	—	192,26	192,29	192,26	192,26	—
Franco svizzero	498,71	498,71	499 —	498,71	—	498,71	499,01	498,71	498,71	—
Scellino austriaco	61,90	61,90	61,96	61,90	—	61,90	61,945	61,90	61,90	—
Escudo portoghese	17,50	17,50	17,95	17,50	—	17,50	17,90	17,50	17,50	—
Peseta spagnola	11.96	11,96	11,97	11,96	—	11,96	11,969	11,96	11,96	—
Yen giapponese	4,213	4,213	4,2150	4,213	—	4,21	4,214	4,213	4,213	—

Media dei titoli del 19 gennaio 1979

Titolo	
Rendita 5 % 1935	68,800
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	87,350
» 5,50 % » » 1968-83	83,575
» 5,50 % » » 1969-84	80,650
» 6 % » » 1970-85	80,200
» 6 % » » 1971-86	77,975
» 6 % » » 1972-87	76,100
» 9 % » » 1975-90	83,475
» 9 % » » 1976-91	83,025
» 10 % » » 1977-92	85,975
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	83,075
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1979	99,90
» » » Ind. 1- 7-1979	101 —
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-10-1979	101,025
» » » » 1- 1-1978/80	100,875
» » » » 1- 3-1978/80	100,600
» » » » 1- 6-1978/80	100,750
Buoni Tesoro Pol. 9 % 1- 4-1979 I emiss.	99,475
» » » 9 % 1-10-1979 II emiss.	98,100
» » Nov. 5,50 % 1- 1-1980	94,850
» » Pol. 9 % 1- 1-1980	97,550
» » » 10 % 1- 1-1981	96,325
» » Nov. 5,50 % 1- 4-1982	83,900
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	99,225
» » » 12 % 1- 4-1982	98,650

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 19 gennaio 1979

Valuta	
Dollaro USA	833,75
Dollaro canadese	701,575
Marco germanico	453,355
Fiorino olandese	419,80
Franco belga	28,717
Franco francese	197,28
Lira sterlina	1673,575
Corona danese	163,445
Corona norvegese	164,95
Corona svedese	192,275
Franco svizzero	498,86
Scellino austriaco	61,922
Escudo portoghese	17,70
Peseta spagnola	11,964
Yen giapponese	4,213

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso la casa circondariale de L'Aquila

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 9 ottobre 1970, n. 740, concernente l'ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e di pena non appartenenti ai ruoli organici dell'amministrazione penitenziaria, prorogata e modificata con leggi 7 giugno 1975, n. 199 e 5 maggio 1976, n. 246;

Visto il proprio decreto in data 10 novembre 1970, registrato alla Corte dei conti, addì 10 febbraio 1971, registro n. 6, foglio n. 177, concernente la ripartizione dei posti di medico incaricato negli istituti di prevenzione e di pena;

Ritenuta la necessità di ricoprire il posto vacante di sanitario incaricato presso la casa circondariale de L'Aquila;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso la casa circondariale de L'Aquila.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e relativa abilitazione professionale;

b) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

c) non aver superato il 45° anno di età, salve le elevazioni di tale limite previste nel successivo art. 3;

d) avere l'idoneità fisica all'incarico;

e) avere il godimento del diritto di elettorato attivo politico;

f) non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione o esonerato o dichiarato decaduto dalle funzioni di medico incaricato dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena;

g) essere iscritti all'ordine dei medici.

I requisiti prescritti, come sopra specificati, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Per difetto di essi è disposta la esclusione dal concorso con decreto motivato del procuratore generale presso la corte d'appello de L'Aquila.

Art. 3

Il limite massimo di anni 45 di età, di cui al precedente art. 2, è elevato del periodo di tempo corrispondente a quello del servizio prestato dai medici chirurghi che abbiano già espletato senza demerito servizio in qualità di medico incaricato, di medico incaricato provvisorio o di medico di guardia presso gli istituti di prevenzione e di pena per almeno un anno.

Si applicano, inoltre, le disposizioni di legge che elevano il limite di età per l'ammissione ai pubblici concorsi dei dipendenti statali a favore delle categorie che ne hanno diritto.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili di ruolo dello Stato, degli operai di ruolo dello Stato e nei riguardi dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda o di autorità in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili. Si prescinde altresì dal limite massimo di età nei confronti del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, da redigere in carta bollata, secondo lo schema allegato, dovranno essere prodotte al procuratore generale presso la corte d'appello de L'Aquila entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non saranno accolte le domande presentate, per qualsiasi causa, oltre il termine sopra indicato.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) le proprie generalità, la data e il luogo di nascita, la propria residenza e l'indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso;

2) il titolo che dà diritto all'eventuale elevazione del limite massimo di età;

3) il possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e della relativa abilitazione professionale;

4) il possesso della cittadinanza italiana o la qualità di italiani non appartenenti alla Repubblica;

5) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) di essere di sana e robusta costituzione, immuni da difetti o imperfezioni fisiche;

7) le eventuali condanne penali riportate, per le quali non sia intervenuta riabilitazione;

8) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) l'ordine dei medici cui sono iscritti;

10) i servizi prestati alle dipendenze di pubbliche amministrazioni e le cause di cessazione da tali servizi;

11) i servizi prestati in qualità di medici aggregati e di medici incaricati dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena e le cause della eventuale cessazione dall'incarico.

Non possono partecipare al concorso coloro che sono stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione o siano decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso cui prestano servizio; per i medici incaricati e per quelli che espletano a titolo provvisorio tali mansioni, è sufficiente il visto del direttore dell'istituto o servizio di prevenzione e di pena al quale sono addetti.

Art. 5.

Alla domanda gli aspiranti debbono allegare:

a) diploma originale o copia autentica di esso, rilasciato da notaio su carta bollata, della laurea in medicina e chirurgia.

L'autenticazione della copia del diploma di laurea può essere fatta, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale.

Qualora il diploma sia in corso di compilazione, è consentito di presentare in sua vece, in originale o copia autentica, il certificato-diploma sulla prescritta carta legale contenente la dichiarazione che trattasi di quello sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale.

In caso di smarrimento o distruzione del predetto diploma, l'aspirante dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del diploma medesimo;

b) certificato di iscrizione all'albo dei medici chirurghi, rilasciato in carta bollata;

c) certificato di abilitazione all'esercizio della professione o certificato di abilitazione provvisoria alla professione, rilasciato in carta bollata;

d) certificato delle votazioni riportate nelle singole materie per il conseguimento del diploma di laurea in medicina e chirurgia, rilasciato in carta bollata dall'università degli studi presso la quale il diploma stesso è stato conseguito;

e) altri titoli accademici o professionali rilasciati da università o da istituti equipollenti (lauree, libere docenze, diplomi di specializzazione e corsi di perfezionamento seguiti da esami, vittoria o idoneità in pubblici concorsi, ecc.);

f) titoli attestanti l'attività professionale comunque prestata nell'interesse dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, in qualità di medico chirurgo;

g) titoli attestanti il servizio prestato in qualità di medico chirurgo presso altre pubbliche amministrazioni (cliniche universitarie, ospedali civili, ecc.);

h) pubblicazioni scientifiche.

Detti titoli formano oggetto di valutazione ai sensi dell'art. 10 della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

Art. 6.

La commissione giudicatrice, composta ai sensi dell'art. 9 della citata legge 9 ottobre 1970, n. 740, espletati l'esame dei titoli e la loro valutazione, invita, ove del caso, gli aspiranti classificati a parità di merito ad esibire a pena di decadenza, entro il termine perentorio di venti giorni decorrente dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto il prescritto invito, i documenti attestanti il possesso dei titoli di preferenza di cui all'art. 11 della legge.

La commissione giudicatrice forma la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato, che dovrà essere trasmessa al Ministero di grazia e giustizia.

Art. 7.

Il Ministro, riconosciuta la regolarità del procedimento, con proprio decreto approva la graduatoria di merito e dichiara il vincitore del concorso sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione all'incarico previsti dal precedente art. 2.

A tal fine il vincitore sarà invitato a far pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena - Ufficio I, nel termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui ha ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta bollata dal quale risulti che l'aspirante, alla data del termine utile per la presentazione della domanda, non ha superato il limite massimo di età stabilito nel precedente art. 3.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune d'origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita, se il candidato è nato all'estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita il candidato nato all'estero dovrà produrre un certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

2) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune di origine o di residenza ovvero dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine;

3) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune presso le cui liste elettorali il candidato è iscritto;

4) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato su carta bollata dal segretario della procura della Repubblica competente. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

5) certificato medico, rilasciato su carta bollata da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo all'incarico e che è stato sottoposto, presso un istituto o laboratorio autorizzato, agli accertamenti sierologici del sangue previsti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837. Se il candidato è affetto da imperfezioni fisiche, esse devono essere esattamente specificate nel certificato.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed assimilati, per gli invalidi per servizio o invalidi civili o del lavoro il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante stesso e contenere, ai sensi rispettivamente delle leggi 3 giugno 1950, n. 375, 24 febbraio 1953, n. 142, 5 ottobre 1962, n. 1539 e 14 ottobre 1966, n. 851, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità nonché delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obbiettivo, la dichiarazione che l'invalido, per la natura e per il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità altrui né alla sicurezza degli impianti. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso; colui che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita è escluso dal concorso.

I documenti di cui ai numeri 2) (certificato di cittadinanza italiana), 3) (certificato di godimento dei diritti politici), 4) (certificato generale del casellario giudiziale) e 5) (certificato medico) dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quello della lettera di invito a presentarli.

Art. 8.

L'incarico è conferito con decreto del Ministro di grazia e giustizia.

Il medico al quale è stato conferito l'incarico decade qualora, senza giustificato motivo, non prenda possesso dell'incarico stesso entro il termine prefissatogli.

Art. 9.

Al medico incaricato spetta il trattamento economico previsto dagli articoli 38 e 39 della legge 9 ottobre 1970, n. 740, prorogata e modificata con leggi 7 giugno 1975, n. 199 e 5 maggio 1976, n. 246.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 12 ottobre 1978

p. *Il Ministro*: DELL'ANDRO

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *novembre* 1978
Registro n. 28 *Giustizia, foglio n.* 194

Schema di domanda
(da redigersi su carta bollata
possibilmente dattilografata)

Alla procura generale presso la corte d'appello de L'Aquila.

Il sottoscritto . . . . . . residente oppure domiciliato a . . . . . . provincia di . . . . . in via . . . . c.a.p. . . . . chiede di essere ammesso al concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso la casa circondariale de L'Aquila, indetto con decreto ministeriale 12 ottobre 1978 (*Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 24 gennaio 1979).

Dichiara sotto la propria responsabilità, che:

a) è nato a . . . . il giorno . . . . . . e che avendo superato il 45° anno di età, ha diritto alla elevazione di tale limite, essendo in possesso del seguente titolo . . . . (1);

b) è in possesso della laurea in medicina e chirurgia conseguita presso l'Università di . . . . nell'anno . . . nonchè dell'abilitazione all'esercizio professionale;

c) è cittadino italiano;

d) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . . (2);

e) è di sana e robusta costituzione, immune da difetti o imperfezioni fisiche (3);

f) non ha riportato condanne nè ha pendenze penali, oppure . . . . (4);

g) la sua posizione, in ordine agli obblighi militari, è la seguente . . . . (5);

h) ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni . . . . (6);

i) ha prestato servizio in qualità di medico aggregato o di medico incaricato dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena presso . . . .;

l) è iscritto all'ordine dei medici di . . . . .

Data, ...

Firma . . . . . . (7)

---

(1) Indicare il titolo che dà diritto all'elevazione del limite massimo di età di anni 45.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicare i motivi.

(3) Indicare gli eventuali difetti o imperfezioni fisiche da cui il candidato è affetto. I mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati dovranno indicare la natura e il grado dell'invalidità o mutilazione.

(4) Indicare le eventuali condanne riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione), con gli estremi del relativo provvedimento.

(5) Nel caso che i candidati siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare, dovranno indicare la natura ed il grado dell'invalidità o mutilazione.

(6) Indicare la qualità del servizio prestato e le cause eventuali di risoluzione di precedenti rapporti d'impiego.

(7) Alla firma per esteso del candidato, deve seguire l'autenticazione da parte del notaio, o del segretario comunale, ovvero il visto del capo dell'ufficio, preceduto quest'ultimo, dall'indicazione dell'amministrazione o dell'ente presso il quale presta servizio, nonché la qualifica rivestita dal candidato medesimo.

(123)

Concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso la casa circondariale di Pistoia

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 9 ottobre 1970, n. 740, concernente l'ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e di pena non appartenenti ai ruoli organici dell'amministrazione penitenziaria, prorogata e modificata con leggi 7 giugno 1975, n. 199 e 5 maggio 1976, n. 246;

Visto il proprio decreto in data 10 novembre 1970, registrato alla Corte dei conti, addì 10 febbraio 1971, registro n. 6, foglio n. 177, concernente la ripartizione dei posti di medico incaricato negli istituti di prevenzione e di pena;

Ritenuta la necessità di ricoprire il posto vacante di sanitario incaricato presso la casa circondariale di Pistoia;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso la casa circondariale di Pistoia.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e relativa abilitazione professionale;

b) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

c) non aver superato il 45° anno di età, salve le elevazioni di tale limite previste nel successivo art. 3;

d) avere l'idoneità fisica all'incarico;

e) avere il godimento del diritto di elettorato attivo politico;

f) non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione o esonerato o dichiarato decaduto dalle funzioni di medico incaricato dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena;

g) essere iscritti all'ordine dei medici.

I requisiti prescritti, come sopra specificati, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Per difetto di essi è disposta la esclusione dal concorso con decreto motivato del procuratore generale presso la corte d'appello di Firenze.

Art. 3.

Il limite massimo di anni 45 di età, di cui al precedente art. 2, è elevato del periodo di tempo corrispondente a quello del servizio prestato dai medici chirurghi che abbiano già espletato senza demerito servizio in qualità di medico incaricato, di medico incaricato provvisorio o di medico di guardia presso gli istituti di prevenzione e di pena per almeno un anno.

Si applicano, inoltre, le disposizioni di legge che elevano il limite di età per l'ammissione ai pubblici concorsi dei dipendenti statali a favore delle categorie che ne hanno diritto.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili di ruolo dello Stato, degli operai di ruolo dello Stato e nei riguardi dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda o di autorità in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili. Si prescinde altresì dal limite massimo di età nei confronti del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, da redigere in carta bollata, secondo lo schema allegato, dovranno essere prodotte al procuratore generale presso la corte d'appello di Firenze entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non saranno accolte le domande presentate, per qualsiasi causa, oltre il termine sopra indicato.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) le proprie generalità, la data e il luogo di nascita, la propria residenza e l'indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso;

2) il titolo che dà diritto all'eventuale elevazione del limite massimo di età;

3) il possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e della relativa abilitazione professionale;

4) il possesso della cittadinanza italiana o la qualità di italiani non appartenenti alla Repubblica;

5) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) di essere di sana e robusta costituzione, immuni da difetti o imperfezioni fisiche;

7) le eventuali condanne penali riportate, per le quali non sia intervenuta riabilitazione;

8) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) l'ordine dei medici cui sono iscritti;

10) i servizi prestati alle dipendenze di pubbliche amministrazioni e le cause di cessazione da tali servizi;

11) i servizi prestati in qualità di medici aggregati e di medici incaricati dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena e le cause della eventuale cessazione dall'incarico.

Non possono partecipare al concorso coloro che sono stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione o siano decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso cui prestano servizio; per i medici incaricati e per quelli che espletano a titolo provvisorio tali mansioni, è sufficiente il visto del direttore dell'istituto o servizio di prevenzione e di pena al quale sono addetti.

Art. 5.

Alla domanda gli aspiranti debbono allegare:

a) diploma originale o copia autentica di esso, rilasciato da notaio su carta bollata, della laurea in medicina e chirurgia.

L'autenticazione della copia del diploma di laurea può essere fatta, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale.

Qualora il diploma sia in corso di compilazione, è consentito di presentare in sua vece, in originale o copia autentica, il certificato-diploma sulla prescritta carta legale contenente la dichiarazione che trattasi di quello sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale.

In caso di smarrimento o distruzione del predetto diploma, l'aspirante dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del diploma medesimo;

b) certificato di iscrizione all'albo dei medici chirurghi, rilasciato in carta bollata;

c) certificato di abilitazione all'esercizio della professione o certificato di abilitazione provvisoria alla professione, rilasciato in carta bollata;

d) certificato delle votazioni riportate nelle singole materie per il conseguimento del diploma di laurea in medicina e chirurgia, rilasciato in carta bollata dall'università degli studi presso la quale il diploma stesso è stato conseguito;

e) altri titoli accademici o professionali rilasciati da università o da istituti equipollenti (lauree, libere docenze, diplomi di specializzazione e corsi di perfezionamento seguiti da esami, vittoria o idoneità in pubblici concorsi, ecc.);

f) titoli attestanti l'attività professionale comunque prestata nell'interesse dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, in qualità di medico chirurgo;

g) titoli attestanti il servizio prestato in qualità di medico chirurgo presso altre pubbliche amministrazioni (cliniche universitarie, ospedali civili, ecc.);

h) pubblicazioni scientifiche.

Detti titoli formano oggetto di valutazione ai sensi dell'art. 10 della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

Art. 6.

La commissione giudicatrice, composta ai sensi dell'art. 9 della citata legge 9 ottobre 1970, n. 740, espletati l'esame dei titoli e la loro valutazione, invita, ove del caso, gli aspiranti classificati a parità di merito ad esibire a pena di decadenza entro il termine perentorio di venti giorni decorrente dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto il prescritto invito, i documenti attestanti il possesso dei titoli di preferenza di cui all'art. 11 della legge.

La commissione giudicatrice forma la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato, che dovrà essere trasmessa al Ministero di grazia e giustizia.

Art. 7.

Il Ministro, riconosciuta la regolarità del procedimento, con proprio decreto approva la graduatoria di merito e dichiara il vincitore del concorso sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione all'incarico previsti dal precedente art. 2.

A tal fine il vincitore sarà invitato a far pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena - Ufficio I, nel termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui ha ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta bollata dal quale risulti che l'aspirante, alla data del termine utile per la presentazione della domanda, non ha superato il limite massimo di età stabilito nel precedente art. 3.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune d'origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del comune presso il quale e stato trascritto l'atto di nascita, se il candidato è nato all'estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita il candidato nato all'estero dovrà produrre un certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

2) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune di origine o di residenza ovvero dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine;

3) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune presso le cui liste elettorali il candidato è iscritto;

4) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato su carta bollata dal segretario della procura della Repubblica competente. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

5) certificato medico, rilasciato su carta bollata da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo all'incarico e che è stato sottoposto, presso un istituto o laboratorio autorizzato, agli accertamenti sierologici del sangue previsti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837. Se il candidato è affetto da imperfezioni fisiche, esse devono essere esattamente specificate nel certificato.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed assimilati, per gli invalidi per servizio o invalidi civili o del lavoro il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante stesso e contenere, ai sensi rispettivamente delle leggi 3 giugno 1950, n. 375, 24 febbraio 1953, n. 142, 5 ottobre 1962, n. 1539 e 14 ottobre 1966, n. 851, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità nonché delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obbiettivo, la dichiarazione che l'invalido, per la natura e per il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità altrui né alla sicurezza degli impianti. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso; colui che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita è escluso dal concorso.

I documenti di cui ai numeri 2) (certificato di cittadinanza italiana), 3) (certificato di godimento dei diritti politici), 4) (certificato generale del casellario giudiziale) e 5) (certificato medico) dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quello della lettera di invito a presentarli.

Art. 8.

L'incarico è conferito con decreto del Ministro di grazia e giustizia.

Il medico al quale è stato conferito l'incarico decade qualora, senza giustificato motivo, non prenda possesso dell'incarico stesso entro il termine prefissatogli.

Art. 9.

Al medico incaricato spetta il trattamento economico previsto dagli articoli 38 e 39 della legge 9 ottobre 1970, n. 740, prorogata e modificata con leggi 7 giugno 1975, n. 199 e 5 maggio 1976, n. 246.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 12 ottobre 1978

p. *Il Ministro*: DELL'ANDRO

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *novembre* 1978
Registro n. 28 *Giustizia, foglio n.* 199

Schema di domanda
(da redigersi su carta bollata
possibilmente dattilografata)

Alla procura generale presso la corte d'appello di Firenze.

Il sottoscritto . . . . . . residente oppure domiciliato a . . . . provincia di . . . . in via . . . . c.a.p. . . . . . chiede di essere ammesso al concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso la casa circondariale di Pistoia, indetto con decreto ministeriale 12 ottobre 1978 (*Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 24 gennaio 1979).

Dichiara sotto la propria responsabilità, che:

a) è nato a . . . . il giorno . . . . . . e che avendo superato il 45° anno di età, ha diritto alla elevazione di tale limite, essendo in possesso del seguente titolo . . . . (1);

b) è in possesso della laurea in medicina e chirurgia conseguita presso l'Università di . . . . nell'anno . . . nonchè dell'abilitazione all'esercizio professionale;

c) è cittadino italiano;

d) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . . (2);

e) è di sana e robusta costituzione, immune da difetti o imperfezioni fisiche (3);

f) non ha riportato condanne nè ha pendenze penali, oppure . . . . (4);

g) la sua posizione, in ordine agli obblighi militari, è la seguente . . . . (5);

h) ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni . . . . (6);

i) ha prestato servizio in qualità di medico aggregato o di medico incaricato dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena presso . . . .;

l) è iscritto all'ordine dei medici di . . . . .

Data, ...

Firma . . . . . . (7)

---

(1) Indicare il titolo che dà diritto all'elevazione del limite massimo di età di anni 45.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicare i motivi.

(3) Indicare gli eventuali difetti o imperfezioni fisiche da cui il candidato è affetto. I mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati dovranno indicare la natura e il grado dell'invalidità o mutilazione.

(4) Indicare le eventuali condanne riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione), con gli estremi del relativo provvedimento.

(5) Nel caso che i candidati siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare, dovranno indicare la natura ed il grado dell'invalidità o mutilazione.

(6) Indicare la qualità del servizio prestato e le cause eventuali di risoluzione di precedenti rapporti d'impiego.

(7) Alla firma per esteso del candidato, deve seguire l'autenticazione da parte del notaio, o del segretario comunale, ovvero il visto del capo dell'ufficio, preceduto quest'ultimo, dall'indicazione dell'amministrazione o dell'ente presso il quale presta servizio, nonché la qualifica rivestita dal candidato medesimo.

(124)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Errata-corrige

Nell'avviso concernente il concorso, per titoli ed esami, a dieci posti di sperimentatore in prova del personale non statale della stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari, in Parma, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 16 del 17 gennaio 1979, a pag. 533, dove è scritto: «... viale Faustino Tanara, 33, *Roma*, ...», leggasi: «... viale Faustino Tanara, 33, *Parma*, ...».

(730)

CORTE DEI CONTI

Aumento, da nove a tredici, del numero dei posti del concorso, per esami, a coadiutore in prova nel ruolo della carriera esecutiva.

IL PRESIDENTE

Visto il proprio decreto in data 20 luglio 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 221 del 9 agosto 1978, con il quale è stato bandito il concorso, per esami, a sei posti di coadiutore in prova nel ruolo della carriera esecutiva della Corte dei conti;

Visto il proprio decreto in data 26 agosto 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 246 del 2 settembre 1978, di aumento da sei a nove dei posti messi a concorso;

Accertata l'attuale disponibilità di posti nel ruolo della carriera esecutiva;

Considerata l'opportunità di elevare ulteriormente il numero dei posti messi a concorso con i suddetti decreti, data la urgenza di assumere in servizio nuovi impiegati per far fronte alle sempre crescenti esigenze di funzionamento degli uffici della Corte stessa;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Visto il regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364;

Vista la legge 20 dicembre 1961, n. 1345;

Decreta:

I posti di coadiutore della Corte dei conti messi a concorso con i decreti sopracitati, sono ulteriormente aumentati da nove a tredici.

Il presente decreto sarà comunicato al competente ufficio di controllo per la registrazione.

Roma, addì 22 gennaio 1979

Il presidente: TEMPESTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *gennaio* 1979
Registro n. 1 *Presidenza, foglio n.* 144

(729)

OSPEDALE MARINO DI CAGLIARI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario di radiologia;

un posto di primario e un posto di assistente di fisioterapia;

un posto di assistente del servizio di laboratorio di analisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Cagliari.

(167/S)

OSPEDALE DI LUCCA

Concorso ad un posto di aiuto della seconda divisione di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della seconda divisione di medicina generale (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Lucca.

(165/S)

OSPEDALE DI CASTEL DEL PIANO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente di medicina generale;

un posto di assistente di laboratorio di analisi;

un posto di assistente anestesista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Castel del Piano (Grosseto).

(168/S)

OSPEDALE DEGLI INFERMI DI BIELLA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

due posti di aiuto del servizio di radiologia;

un posto di aiuto della divisione di radioterapia con aggregato servizio di medicina nucleare.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'ente in Biella.

(171/S)

OSPEDALE «S. ANDREA» DI VERCELLI

Concorso ad un posto di assistente della divisione di neurologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di neurologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Vercelli.

(163/S)

OSPEDALI «GALLIERA» DI GENOVA

Concorso ad un posto di assistente del servizio di istologia ed anatomia patologica

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del servizio di istologia ed anatomia patologica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Genova.

(180/S)

OSPEDALE ONCOLOGICO «M. ASCOLI» DI PALERMO

Concorso ad un posto di assistente di medicina addetto alla divisione di radioterapia e medicina nucleare

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di medicina addetto alla divisione di radioterapia e medicina nucleare.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Palermo.

(177/S)

CENTRO TRAUMATOLOGICO ORTOPEDICO DI NAPOLI

Concorso a tre posti di assistente di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a tre posti di assistente di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'ente in Napoli.

(178/S)

OSPEDALE DEL CASENTINO DI BIBBIENA

Concorso ad un posto di aiuto chirurgo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto chirurgo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Bibbiena (Arezzo).

(175/S)

OSPEDALE CIVILE DI CASARANO

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente di nefrologia e dialisi;
due posti di assistente di ortopedia e traumatologia;
un posto di assistente di medicina generale;
un posto di assistente di anestesia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione dell'ente in Casarano (Lecce).

(166/S)

OSPEDALE CIVILE DI ASOLA

Concorso ad un posto di aiuto chirurgo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto chirurgo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Asola (Mantova).

(174/S)

OSPEDALE «V. EMANUELE II» DI CATANIA

Concorso ad un posto di primario della seconda divisione di medicina

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario della seconda divisione di medicina.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale (divisione concorsi) dell'ente in Catania.

(218/S)

OSPEDALE DI LENTINI

Concorso ad un posto di farmacista collaboratore

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di farmacista collaboratore.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Lentini (Siracusa).

(179/S)

OSPEDALE DEL COMPRENSORIO DI LUGO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto della divisione di ostetricia e ginecologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della divisione di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Lugo (Ravenna).

(173/S)

OSPEDALE CIVILE DI SAVIGNANO SUL RUBICONE

Concorso ad un posto di primario di radiologia e fisioterapia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di radiologia e fisioterapia (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148, nonché le norme di cui alla legge regionale dell'Emilia-Romagna 10 marzo 1976, n. 12.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Savignano sul Rubicone (Forlì).

(162/S)

OPERE PIE OSPITALIERE DI ALESSANDRIA

Concorso ad un posto di assistente del servizio di emodialisi

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del servizio di emodialisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Alessandria.

(164/S)

OSPEDALE DELLA MARSICA « SS. FILIPPO E NICOLA » DI AVEZZANO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario e un posto di aiuto del centro trasfusionale;

un posto di aiuto chirurgo;

tre posti di assistente di medicina.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Avezzano (L'Aquila).

(181/S)

OSPEDALE « S. CARLO BORROMEO » DI MILANO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario di medicina generale;

un posto di aiuto di neurologia;

un posto di aiuto di nefrologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Milano.

(182/S)

OSPEDALE « A. PASQUALUCCI » DI MONDAVIO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di primario radiologo.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario radiologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Mondavio (Pesaro e Urbino).

(183/S)

REGIONI

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 20 novembre 1978, n. **83.**

Provvidenze in materia di diritto allo studio per l'anno scolastico 1978-79.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 110 *del* 21 *novembre* 1978)

Il CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nelle more dell'approvazione di un'organica disciplina della materia, al fine di consentire l'utilizzazione delle somme stanziate per l'esercizio finanziario 1978 per l'attuazione del diritto allo studio, l'amministrazione regionale svolge i propri interventi nel settore, limitatamente all'anno scolastico 1978-79, nelle forme e con le modalità indicate agli articoli seguenti.

Art. 2.

Per le finalità previste dal capo I della legge regionale 27 agosto 1975, n. 62, e successive modificazioni, è autorizzata la spesa di lire 1540 milioni, per l'esercizio finanziario 1978.

La predetta spesa di lire 1540 milioni fa carico al cap. 1111 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-81 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978, il cui stanziamento viene elevato di lire 1540 milioni per l'esercizio 1978.

Al predetto onere di lire 1540 milioni si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 4000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-81 e del bilancio per l'esercizio 1978 (rubrica n. 8, partita n. 3, dell'elenco n. 4 allegato al piano ed al bilancio medesimi).

Art. 2.

La lettera *c*) dell'art. 1 della legge regionale 27 agosto 1975, n. 62, e successive modificazioni, è sostituita dalla seguente:

« *c*) per la concessione di assegni di studio, della misura massima di L. 80.000,.a studenti appartenenti a famiglie in condizioni di disagio economico, che frequentino scuole secondarie superiori o istituti di istruzione artistica, statali o legalmente riconosciuti o parificati ».

Art. 4.

Per le finalità previsti dall'art. 1 della legge regionale 1° settembre 1966, n. 25, e dall'art. 11 della legge regionale 2 aprile 1973, n. 25, è autorizzata la spesa di lire 700 milioni, per l'esercizio finanziario 1978.

Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-81 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978 viene istituito al titolo I, sezione II, rubrica n. 8, categoria IV, il cap. 1126 con la denominazione: « Sovvenzioni e sussidi a comuni, patronati e casse scolastiche ed altri enti per la gestione di mense e refezioni scolastiche, di doposcuola e di case dello studente, nonchè per servizi psico-sociali » e con lo stanziamento di lire 700 milioni per l'esercizio 1978.

Al predetto onere di lire 700 milioni si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 4000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-81 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978 (rubrica n. 8, partita n. 3, dell'elenco n. 4 allegato al piano ed al bilancio medesimi).

Art. 5.

Per l'attuazione di interventi di assistenza scolastica per l'anno scolastico 1978-79 a favore degli alunni delle scuole materne non statali e degli istituti, scuole e corsi di istruzione tecnica e professionale della Regione, è autorizzata la spesa di lire 750 milioni, per l'esercizio finanziario 1978.

La predetta spesa di lire 750 milioni fa carico al cap. 1102 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-81 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978, il cui stanziamento viene elevato di lire 750 milioni per l'esercizio 1978.

Al predetto onere di lire 750 milioni si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 4000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-81 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978 (rubrica n. 8, partita n. 3, dell'elenco n. 4 allegato al piano ed al bilancio medesimi).

Art. 6.

La lettera *a*) dell'art. 3 della legge regionale 7 agosto 1967, n. 18, è sostituita dalla seguente:

« *a*) che appartengano a famiglie aventi un reddito complessivo annuo netto non superiore all'importo di L. 6.000.000 se trattasi di reddito da lavoro dipendente o artigianale o di coltivatore diretto, ed all'importo di L. 4.400.000 se trattasi di reddito proveniente da ogni altra fonte, aumentato di L. 400.000 per ciascun componente escluso il capo famiglia, a meno che tale non sia lo studente medesimo ».

Art. 7.

La prima parte dell'art. 18 della legge regionale 7 agosto 1967, n. 18, e successive modifiche, è sostituita dalla seguente:

« L'amministrazione regionale è altresì autorizzata ad assegnare sovvenzioni alle opere universitarie della Regione per le seguenti finalità: ».

Art. 8.

Per le finalità previste dal capo I della legge regionale 7 agosto 1967, n. 18, istituito con l'art. 6 della legge regionale 2 aprile 1973, n. 25, è autorizzata la spesa di lire 150 milioni per l'esercizio 1978.

Per le finalità previste dai capi II e III della legge regionale 7 agosto 1967, n. 18, istituiti con l'art. 7 della legge regionale 2 aprile 1973, n. 25, e successive modificazioni, è autorizzata, rispettivamente, la spesa di lire 10 milioni e di lire 450 milioni per l'esercizio 1978.

Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-81 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978 vengono istituiti al titolo I, sezione II, rubrica n. 8, categoria IV, i seguenti capitoli:

cap. 1124 con la denominazione: « Fondo per l'assistenza scolastica agli studenti universitari che frequentano corsi in Italia » e con lo stanziamento di lire 150 milioni per l'esercizio 1978;

cap. 1127 con la denominazione: « Fondo per l'assistenza scolastica agli studenti universitari che frequentano corsi all'estero » e con lo stanziamento di lire 10 milioni per l'esercizio 1978;

cap. 1125 con la denominazione: « Sovvenzioni alle opere universitarie della Regione per la sistemazione in stanze od alloggi ammobiliati degli studenti universitari meno abbienti, sussidi per spese di alloggio a studenti universitari esclusi da case dello studente per insufficienza di posti letto, borse di studio per posti gratuiti in case dello studente, nonchè interventi a favore di mense universitarie » e con lo stanziamento di lire 450 milioni per l'esercizio 1978.

All'onere complessivo di lire 610 milioni si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 4000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-81 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978 (rubrica n. 8, partita n. 3, dell'elenco n. 4 allegato al piano ed al bilancio medesimi).

Art. 9.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 20 novembre 1978

COMELLI

(9530)

LEGGE REGIONALE 22 novembre 1978, n. **84.**

Speciale finanziamento dell'art. 39 della legge regionale 6 settembre 1974, n. 47, e successive modifiche ed integrazioni ed assegnazione di un contributo « una tantum » per i lavoratori delle autolinee.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 111 *del* 23 *novembre* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per consentire alle aziende concessionarie dei servizi pubblici di linea extraurbani di far fronte ai maggiori oneri derivanti nell'anno 1978 dall'applicazione integrale dei benefici economici e normativi previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro degli autoferrotranvieri e dalle nuove tabelle di inquadramento di cui alla legge 1° febbraio 1978, n. 30, in vigore nel Friuli-Venezia Giulia a tutti gli effetti dal 1° gennaio 1978, l'amministrazione regionale è autorizzata a sostenere per l'esercizio 1978 l'ulteriore spesa di lire 1.500 milioni per l'erogazione di contributi di cui all'art. 39 della legge regionale 6 settembre 1974, n. 47, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2.

Per consentire alle imprese concessionarie dei servizi pubblici di autolinee extraurbane di definire ogni residuo problema contrattuale con i propri dipendenti per il periodo 1° gennaio 1976-31 dicembre 1977, conseguente alla stipula del contratto collettivo nazionale richiamato al precedente articolo, l'amministrazione regionale è autorizzata ad erogare alle suddette imprese una somma forfettaria nella misura massima di L. 600.000, comprensiva degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dei datori di lavoro, per ciascun dipendente per il predetto periodo e ciò fino all'importo massimo di lire 575 milioni.

La concreta misura da liquidare al singolo lavoratore verrà determinata in rapporto al servizio prestato nel biennio 1976-77.

Art. 3.

Per le finalità previste dall'art. 1 della presente legge, è autorizzata la spesa di lire 1.500 milioni per l'esercizio 1978.

Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-81 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978 viene istituito al titolo I - sezione IV - rubrica n. 2 - Presidenza della giunta regionale - Trasporti e traffici - categoria IV - il cap. 1506 con la denominazione: « Contributi alle aziende concessionarie dei servizi pubblici di linea extraurbani ai sensi dell'art. 39 della legge regionale 6 settembre 1974, n. 47, e successive modificazioni ed integrazioni » e con lo stanziamento di lire 1.500 milioni per l'esercizio 1978.

Per le finalità previste dall'art. 2 della presente legge è autorizzata la spesa di lire 575 milioni per l'esercizio 1978.

Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-81 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978 viene istituito al titolo I - sezione IV - rubrica n. 2 - Presidenza della giunta regionale - Trasporti e traffici - categoria IV - il cap. 1507 con la denominazione: « Sovvenzioni a favore delle imprese concessionarie dei servizi pubblici di autolinee extraurbane per la definizione dei problemi contrattuali con i propri dipendenti per il periodo 1° gennaio 1976-31 dicembre 1977 » e con lo stanziamento di lire 575 milioni per l'esercizio 1978.

All'onere complessivo di lire 2.075 milioni si fa fronte con la maggiore entrata di pari importo accertata sul cap. 404 dello stato di previsione dell'entrata del piano finanziario per gli esercizio 1978-81 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978, il cui stanziamento viene elevato di lire 2.075 milioni per l'esercizio 1978.

Fermo restando quanto disposto dal precedente comma, la spesa complessiva di lire 2.075 milioni, prevista dai precedenti primo e terzo comma, ha carattere di anticipazione su future assegnazioni dello Stato a favore della Regione per finalità analoghe e pertanto, con riguardo della predetta spesa, troverà applicazione il quarto comma dell'art. 11 della legge regionale 29 aprile 1976, n. 12, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 22 novembre 1978

COMELLI

(9757)

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 24 ottobre 1978, n. **65.**

Rendiconto finanziario generale per l'esercizio 1976.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 36 *del* 31 *ottobre* 1978)

(*Omissis*).

(9334)

LEGGE REGIONALE 24 ottobre 1978, n. **66.**

Rendiconto finanziario generale per l'esercizio 1977.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 37 *del* 31 *ottobre* 1978)

(*Omissis*).

(9335)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100790230)